

ALLEGATO A “DOCUMENTO ISTRUTTORIO”

Oggetto: Impresa **VINCENZO FAGIOLI SRL** – D.lgs. n. 152/2006 – Istanza di riesame e modifica AIA - Installazione situata in Contrada Ete, 11 - Fermo.

Sommario

Identificazione installazione	2
Riferimenti normativi	4
Precedenti provvedimenti autorizzativi	6
Descrizione installazione	7
Iter del procedimento	11
Oneri istruttori	35
Garanzie finanziarie	35
Esito istruttoria	36

Identificazione installazione

Denominazione	VINCENZO FAGIOLI SRL		
Foglio catastale n.	102	Particelle nn.	365
Codice IPPC	5.1 – 5.3 – 5.5		
Codice NOSE-P	109.07		
Codice NACE	37 - 90		
Codice ISTAT	38.21.09/38.22.00/38.32.10/38.32.20/38.32.30		
Iscrizione Registro imprese C.C.I.A.A.	FM 110421		
Coordinate Gauss-Boaga	X: 2416223.03 E	Y: 4777015.56 N	
Coordinate Geografiche	Longitudine: 13°43'29.979"	Latitudine: 43°08'17.755"	
Soggetto gestore	VINCENZO FAGIOLI SRL	C.F.:01062460447	
Sede Legale	C.da Ete, 11	63900 Fermo (FM)	
PEC:	fagioli@legalmail.it	FAX:	0734223010
Responsabile Legale	Dante FAGIOLI	C.F.: FGLDNT63L05G920A	
Referente IPPC	Dante FAGIOLI	C.F.: FGLDNT63L05G920A	
Responsabile Tecnico	Dante FAGIOLI	C.F.: FGLDNT63L05G920A	
Responsabile della Sicurezza	Dante FAGIOLI	C.F.: FGLDNT63L05G920A	

DATI INSTALLAZIONE	
Destinazione urbanistica	Area produttiva D2* (art.70 NTA del PRG)
Superficie totale	8870- m ²
Volume totale	19.650 m ³
Superficie coperta	2.097 m ²
Superficie scoperta impermeabilizzata	1.425 m ²
Tipologia installazione attuale	IPPC: 5.1 –5.3 –5.5 – Installazione esistente ed autorizzata per le operazioni: D9 –D13 –D14 –D15 – R3 –R4 –R5 –R12 –R13 come da allegati B e C del D.Lgs. 152/2006.
Tipologia installazione da autorizzare	Comunicazione di modifica sostanziale
Codice attività IPPC: 3	<p>Allegato VIII, parte II D.Lgs 152/2006 punti:</p> <p>IPPC 5.1: Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività: a) trattamento biologico; b) trattamento fisico-chimico; c) dosaggio o miscelatura prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2; d) ricondizionamento prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2; e) rigenerazione/recupero dei solventi; f) rigenerazione/recupero di sostanze inorganiche diverse dai metalli o dai composti metallici; g) rigenerazione degli acidi o delle basi; h) recupero dei prodotti che servono a captare le sostanze inquinanti; i) recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori; j) rigenerazione o altri reimpieghi degli oli; k) lagunaggio.</p> <p>IPPC 5.3: a) Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con</p>

		<p>capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'allegato 5 alla Parte terza:</p> <p>1) trattamento biologico; 2) trattamento fisico-chimico; 3) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento; 4) trattamento di scorie e ceneri;</p> <p>b) Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'allegato 5 alla Parte terza:</p> <p>1) trattamento biologico; 2) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento; 3) trattamento di scorie e ceneri;</p> <p>Qualora l'attività di trattamento dei rifiuti consista unicamente nella digestione anaerobica, la soglia di capacità di siffatta attività è fissata a 100 Mg al giorno.</p> <p>IPPC 5.5: Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti.</p>			
Attività non IPPC: 7		Recupero di sostanze inorganiche R5 Recupero metalli R4 Recupero plastiche e gomme R3 Commercio ed intermediazione di rifiuti Lavaggio e bonifica R3 R4 Raggruppamento R12 Raggruppamento D13			
Numero totale dipendenti/soci	7	Anno inizio attività	2006	Cessazione attività	n.d.
Superficie totale (m²)	8.870			Superficie coperta (m²)	(**) 2.097
Superficie scolante (m²) (*)	5.348			Superficie scoperta impermeabilizzata (m²)	1.425

(*) così come definita all'art. 24, comma 1 lett. h delle NTA del piano di Tutela delle Acque (DCAR n. 145 del 26-01-2010)

(**) superficie totale somma degli opifici A-B-C.

Riferimenti normativi

Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 “*Relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive*”;

Direttiva 2010/75/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 “*Relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)*”;

Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 “*Testo unico delle leggi sanitarie*”;

Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “*Legge quadro sull'inquinamento acustico*”;

Decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 “*Attuazione delle direttive 2002/95/Ce, 2002/96/Ce e 2003/108/Ce, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti*”;

Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 “*Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179*”

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “*Norme in materia ambientale*” e successive modifiche ed integrazioni;

Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 “*Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)*”;

Decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 “*Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee)*”;

Decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 “*Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose*”;

Decreto del Ministero dell'Ambiente 29 gennaio 2007 “*Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di gestione dei rifiuti*”;

Legge Regionale 12 ottobre 2009, n. 24 “*Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati*” e successive modifiche;

Legge Regionale 9 maggio 2019, n. 11 “*Disposizioni in materia di Valutazione di impatto ambientale (VIA)*”;

Deliberazione della Giunta della Regione Marche 5 ottobre 2009, n. 1547, “*Adeguamento ed integrazione delle tariffe ai sensi dell'art. 9, comma 4 del decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24 aprile 2008 – modalità anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59*”;

Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti approvato dal Consiglio regionale della Marche con deliberazione Amministrativa n. 128 del 14 aprile 2015;

Regolamento (Ue) 333/2011 del 31 marzo 2011 del Parlamento Europeo “*Recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio*”;

Regolamento Commissione UE n. 715/2013/UE del 25 luglio 2013 “*Recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio*”;

Regolamento (Ue) 2017/852 del 17 maggio 2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio “*Sul mercurio, che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008*”;

Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/1029 del 24 giugno 2021 della Commissione “*Recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione al fine di prorogare la misura di salvaguardia sulle importazioni di determinati prodotti di acciaio*”;

Decisione Commissione Ue 2014/955/Ue “*Nuovo elenco europeo dei rifiuti — Decisione di modifica della decisione 2000/532/Ce*” e rettifiche del 15/07/2015 e del 6/04/2018;

Decisione di Esecuzione (Ue) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Precedenti provvedimenti autorizzativi

- Determinazione dirigenziale di questo Settore n. **127/GEN – 17/SET del 24/2/2010** (e ss.mm.ii.) con la quale si autorizzava, ai sensi dell'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'esercizio delle operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con accorpamento delle attività esistenti di pari oggetto, presso l'impianto in Contrada Ete, 11 – Fermo;
- Provvedimento unico n. **62/2017 del 20/3/2017**, con il quale il SUAP del Comune di Fermo rilasciava l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'installazione situata in Contrada Ete, 11 – Fermo, in attuazione della Determinazione dirigenziale di questo Settore n. 5 del 06/02/2017 (Reg. Gen. n. 75) avente ad oggetto "*Applicazione D.P.R. n. 160/2010 - D.Lgs. n. 152/2006 e L.R. n. 3/2012 Conclusione del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale e di Autorizzazione Integrata Ambientale - Impresa Autotrasporti Fagioli Vincenzo di Fagioli Dante & C. S.n.c. - Progetto di "Istanza di adeguamento ed integrazione autorizzazione 127/GEN - 17/SET del 24/2/2010, rilasciata per l'esercizio delle operazioni di recupero sui rifiuti pericolosi e non pericolosi ed Istanza VIA/AIA (procedimento unico), per le operazioni R3, R4, R5, R8, R12, R13, D9, D13, D14 e D15 per rifiuti pericolosi e non pericolosi" - Installazione situata in Contrada Ete, 11 - Fermo.*". Tale provvedimento di AIA prevedeva, fra l'altro, che le condizioni, le prescrizioni e le avvertenze contenute nella predetta autorizzazione n. 127/GEN – 17/SET del 24/2/2010 e s.m.i., sarebbero restatesi in vigore sino alla data di avvio dell'esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti autorizzate con il medesimo atto;
- Provvedimento unico n. **72/2017 del 8/9/2017** con il quale il SUAP del Comune di Fermo rilasciava la modifica-rettifica in attuazione della Determinazione dirigenziale di questo Settore n. 70 del 7/8/2017 (Reg. Gen. n. 633);
- Provvedimento unico n. **99/2018 del 27/7/2018** con il quale il SUAP del Comune di Fermo rilasciava la modifica dell'AIA (*in attuazione della determinazione dirigenziale di questo Settore n. 66 del 25/7/2018 - Reg. Gen. n. 630*) per la messa in esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti nell'installazione in due fasi temporali, distinte, denominate di primo e di secondo stralcio;
- Provvedimento unico n. **115/2019 del 27/5/2019** con il quale il SUAP del Comune di Fermo rilasciava la modifica dell'AIA (*in attuazione della determinazione dirigenziale di questo Settore n. 44 del 17/5/2019 - Reg. Gen. n. 393*) per la modifica degli impianti di emissione in atmosfera;
- Provvedimento unico n. **119/2019 del 25/10/2019** con il quale il SUAP del Comune di Fermo rilasciava la modifica dell'AIA (*in attuazione della determinazione dirigenziale di questo Settore n. 94 del 15/10/2019 - Reg. Gen. n. 834*) per la reintroduzione di alcuni codici EER nell'elenco dei rifiuti gestiti;
- Provvedimento unico n. **127/2020 del 10/04/2020** con il quale il SUAP del Comune di Fermo rilasciava la modifica dell'AIA (*in attuazione della determinazione dirigenziale di questo Settore n. 20 del 09/04/2020 - Reg. Gen. n. 204*) per autorizzazione allo scarico.

Descrizione installazione

La ditta VINCENZO FAGIOLI SRL si trova in contrada Ete nn. 11/11A nel comune di Fermo. L'area dello stabilimento è costituita da un lotto di 8.870 mq ed è identificata dall'Ufficio Pianificazione Urbanistica del Comune di Fermo al foglio 102 particella 365, mentre gli uffici sono individuati sempre in contrada Ete al foglio 102 e particella 31parziale.

Il PRGC del comune di Fermo, adeguato al PPAR regionale, identifica l'area dell'impianto come zona Produttiva D2*, regolata dall'art. 70 delle NTA del PRG approvato con Delibera di C.P. n.52 del 25/05/2006 ed in vigore dal 06/07/2006.

Il PRGC variante in adeguamento al PPAR, al PTT ed al PTC identifica in zone prossime allo stabilimento aree miste costituite da aree B2, aree agricole della piana alluvionale del fiume Ete (art. 56 nt) ed alcuni edifici del tipo E2/n ed E3/n (art.57 nt).

Il fiume Ete dista dal punto sud del lotto più vicino al fiume almeno a 180 metri lineari. Il dislivello rispetto al fiume è di circa 13 metri.

In riferimento al Piano Paesistico Ambientale Regionale (P.P.A.R.) vigente, l'area risulta non assoggettata a prescrizioni di base né ricadente in alcun ambito di tutela.

In riferimento al Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.) vigente l'area non ricade né risulta individuata in ambiti specifici.

La ditta VINCENZO FAGIOLI SRL si occupa della gestione dei rifiuti derivanti da attività industriali, artigianali, commerciali, di servizi, agricola e/o da insediamenti civili come meglio descritti nel catasto europeo rifiuti.

I rifiuti vengono raccolti direttamente o conferiti dai produttori e/o detentori all'impianto dove vengono verificati, controllati, eventualmente trattati, recuperati e/o successivamente smaltiti a norma di legge presso impianti convenzionati e regolarmente autorizzati nel rispetto delle normative vigenti.

Il complesso, come sopra indicato, ricade su un'area totale del lotto di 8.870 mq su cui insistono tre opifici, aree impermeabilizzate pari a 1425 mq, aree verdi, piazzali destinati ad aree di movimentazione e un'area destinata a bosco perenne.

L'opificio C, ubicato in Contrada Ete n. 9, occupa uno spazio di circa 120 mq è di proprietà dei soci Dante Fagioli e Renato Fagioli che lo hanno dato all'impresa in comodato d'uso gratuito. Esso è destinato agli uffici e ai servizi igienici. L'area uffici è dotata di sistema di riscaldamento con stufa a pellet e sistema di raffrescamento elettrico e di bagni separati. In relazione all'emergenza sanitaria dovuta al virus covid 19, sono stati realizzati uno spogliatoio mobile per i dipendenti munito di bagni e docce ed un ulteriore bagno esterno per i visitatori.

L'opificio A, della superficie di 1.560 mq, ha una pavimentazione con pendenze tali da costituire due bacini di contenimento separati per un volume globale pari a circa 40 mc., è dotato di uscite di sicurezza nel rispetto di quanto previsto dai Vigili del Fuoco, di chiusure perimetrali munite di idonee porte ad azionamento elettrico e di uscite di sicurezza con porte REI 120.

Il nuovo opificio B di 354,4 mq presenta uscite di sicurezza, nel rispetto di quanto previsto da Vigili del Fuoco, è dotato di chiusure perimetrali munite di idonee porte ad azionamento elettrico e di uscite di sicurezza con porte REI 120. È suddiviso in tre sub-aree destinate fondamentalmente alle seguenti attività individuate all'interno delle operazioni autorizzate:

- Area 12 - destinata al trattamento finalizzato principalmente al recupero di ceneri, polveri e scorie mediante le specifiche operazioni indicate.
- Area 13 - destinata al trattamento finalizzato principalmente al deposito preliminare e dei rifiuti in ingresso e dei rifiuti prodotti in caso di necessità.

- Area 14 - destinata soltanto ad operazioni di stoccaggio e messa in riserva.

L'area dell'impianto è dotata di accessi dall'esterno che permetteranno il passaggio dei mezzi per il carico e lo scarico e/o per la movimentazione.

Le aree coperte non dispongono di drenaggi collegati direttamente col sistema fognario di scarico esterno ad eccezione dei servizi igienici e dei relativi bagni per operai e dipendenti.

La pavimentazione presente è industriale realizzata su massicciata in pietrisco calcareo tramite soletta in cemento armato dello spessore di 20 cm dotata di finitura superficiale al quarzo, additivato di fibre plastiche antifessurazione giunti di dilatazione ed armata con rete elettrosaldata. La soletta è disposta su una geomembrana impermeabilizzante in HDPE interposta nella pavimentazione industriale realizzata con una soletta di calcestruzzo armato di circa 20 cm. Il sistema fognario è realizzato con elementi in HDPE.

Le aree utilizzate sono dotate di pendenze progettate al fine del contenimento di eventuali perdite che confluiscono in un pozzetto di raccolta impermeabilizzato per il contenimento di eventuali perdite.

I serbatoi, le pompe, i reattori e le linee di trasferimento saranno costruiti con materiali idonei a sopportare gli attacchi chimici dei prodotti manipolati. La movimentazione dal luogo di deposito al luogo di lavorazione avverrà a mezzo di apposti contenitori, oppure tramite mezzi meccanici.

Nelle aree esterne è presente un impianto di trattamento delle acque di prima pioggia ed un impianto di fitodepurazione collegato con il lagone di laminazione per la gestione delle acque di seconda pioggia, sulla base della Determinazione provinciale RG n. 204 e RS n. 20 de 09/04/2020 e del successivo provvedimento unico n. 127/2020 rilasciato dal SUAP del Comune di Fermo.

All'esterno verranno depositati solo ed esclusivamente rifiuti in contenitori a norma e protetti dalle intemperie non verranno gestiti rifiuti sfusi. Gli imballaggi utilizzati sono costituiti da fusti omologati ONU e non, a seconda della tipologia di rifiuto che debbono contenere, da big bag, da cassoni, dotati di idonee chiusure atte a proteggerli da eventuali fuoriuscite delle acque meteoriche e tali da escludere la formazione di prodotti esplosivi ed infiammabili, e/o pericolosi, ovvero lo sviluppo di notevoli quantità di calore tali da generare pericolo per impianti, strutture e addetti. I rifiuti stoccati verranno posizionati su pallet e impilati al massimo su tre file, come da normativa vigente sulla base delle linee guida stoccaggio. I cumuli potranno raggiungere un'altezza di tre metri.

Per quanto riguarda i rifiuti lavorati, gli stessi verranno trattati all'interno delle aree autorizzate. Le attrezzature mobili e/o movimentabili potranno essere parcheggiate nelle aree B - C - D. Le lavorazioni saranno principalmente a batch e le quantità dei rifiuti trattate permetteranno di poter utilizzare sia le attrezzature fisse che le attrezzature mobili per diverse tipologie di lavorazione autorizzate.

I rifiuti verranno depositati nelle aree facendo la massima attenzione a non mettere vicini rifiuti incompatibili, che potrebbero interagire tra loro ed essere causa di reazioni molto pericolose, come previsto dalle linee guida del ministero. Tutti i rifiuti verranno depositati con specifica etichettatura in aree munite di idonea cartellonistica e in ogni singola area si ha la possibilità di accesso per le verifiche e/o per avere vie di passaggio ai sensi della normativa antincendio e/o di sicurezza.

Sulle etichette e/o cartellonistica identificativa dei vari contenitori/pellet/imballaggio verranno indicate secondo istruzione operativa specifica le seguenti informazioni: numero FIR; caratteristiche di pericolo dei liquidi stoccati; produttore del rifiuto; data di arrivo; quantità; destinazione interna; area di destinazione.

La ditta ha adottato politiche gestionali avanzate e attualmente certificate secondo il sistema di gestione integrato ISO 9001 -ISO 14001-ISO 45001.

L'energia elettrica utilizzata nell'impianto viene acquistata direttamente dall'ENEL SPA e viene impiegata per il funzionamento delle attrezzature di produzione, per l'illuminazione e per il funzionamento delle utilities accessorie quali impianto di antincendio, ed allarme, ecc.

Le potenze installate a livello produttivo restano al di sotto di quelle previste globalmente in fase di prima istanza, nella scheda H allegata alla domanda la ditta indica i consumi energetici attuali.

All'interno dello stabilimento della VINCENZO FAGIOLI SRL sono stati autorizzati tre punti di emissione convogliate provenienti da impianti di lavorazione relativamente alle aree:

- E1 aree: 1 – 2 – 8 – 7;
- E2 area 12 e sfiati silos polveri;
- E3 captazione degli sfiati dei serbatoi per liquidi.

Allo stato attuale non tutta l'installazione è stata realizzata, così come approvata con i precedenti provvedimenti. In particolare, come si evince dal cronoprogramma (allegato 11), manca la realizzazione e l'attivazione del punto di emissione E3, l'installazione dei serbatoi per i liquidi e del silo per le polveri.

I flussi di massa e le concentrazioni degli inquinanti emessi restano gli stessi autorizzati con il provvedimento unico 62/17 modificato dal P.U. 115/2019.

Gli impianti di abbattimento autorizzati sono costituiti da 3 Impianti di Filtrazione: 2 Scrubber (basici e/o acidi), 2 Adsorbitori a carboni attivi, 2 filtri a maniche e cui caratteristiche tecniche sono riportate nella scheda F.

La ditta VINCENZO FAGIOLI SRL è attualmente autorizzata, a svolgere l'attività di trattamento rifiuti per un quantitativo complessivo di rifiuti sia pericolosi che non pericolosi, pari a 40.000 t/a per il trattamento ed un limite di gestione in relazione allo stoccaggio/messa in riserva istantaneo pari ad un massimo di 285 t giornaliera per i rifiuti non pericolosi e di 285 t giornaliera per i rifiuti pericolosi ripartiti tra le varie aree come di seguito riassunto:

- 40.000 t/anno per le attività di trattamento di recupero/smaltimento di rifiuti pericolosi e non (R3 -R4 -R5 -R12 -D9 -D13 -D14)
- 285 t/g per le attività di D15 ed R13 di rifiuti non pericolosi
- 285 t/g per le attività di D15 ed R13 di rifiuti pericolosi.

Con questa nuova istanza di modifica sostanziale l'azienda VINCENZO FAGIOLI SRL conferma i quantitativi delle operazioni come riportati nella seguente tabella:

Operazioni attuali autorizzate sui rifiuti non pericolosi	Quantità autorizzate	Operazioni Richieste da integrare	Quantità richieste	Integrazione attività IPPC	Variazione quantità
R3, R4, R3/R4, R5, R12, D13, D14, D9 Riduzione cromati, D9, neutralizzazione	20.000 t/a	D9 Stabilizzazione/ solidificazione(1) D9 Trattamento tecnologico (4)	20.000 t/a	NO	NO
R13, D15	285 t/g	-	285 t/g	NO	NO
Operazioni attuali autorizzate sui rifiuti pericolosi	Quantità autorizzate	Operazioni Richieste da integrare	Quantità richieste	Integrazione attività IPPC	Variazione quantità
R3, R4, R3/R4,	20.000 t/a	D9	20.000 t/a	NO	NO

R5, R12 e D13, D14, D9 Riduzione cromati, D9, neutralizzazione		Stabilizzazione/ solidificazione (1) D9Trattamento tecnologico (4)			
R13, D15	285 t/g	-	285 t/g	NO	NO

Pertanto sulla base dell'istanza di modifica sostanziale l'impresa chiede:

- di continuare a trattare sempre le stesse quantità annuali e le stesse potenzialità di trattamento giornaliero;
- l'inserimento di due operazioni D9 stabilizzazione/solidificazione e D9 trattamento tecnologico;
- di modificare alcune incongruenze/inesattezze presenti nelle prescrizioni del provvedimento unico 62/17 modificato da ultimo dal provvedimento 115/2019;
- di eliminare la prescrizione del divieto di miscelazione in deroga come previsto all'art. 187 del D.Lgs. 152/06 per le operazioni di miscelazione, trattamento tecnologico e stabilizzazione;
- una riorganizzazione generale delle aree operative per l'esercizio delle attività e delle attrezzature come dalle nuove Tavole riportate in allegato 12;
- che i codici EER siano autorizzati con alcune integrazioni rispetto al provvedimento unico 115/2019.

Nello specifico la nuova istanza interesserà, oltre al riesame delle BAT le seguenti attività:

- IPPC: 5.1: Trattamento fisico-chimico – D9 Stabilizzazione Solidificazione;
- IPPC 5.1: Trattamento fisico-chimico – D9 Neutralizzazione Precipitazione;
- IPPC 5.1: Trattamento fisico-chimico – D9 Riduzione dei cromati;
- IPPC 5.1 – 5.3: Trattamento fisico-chimico – D9 Trattamento Tecnologico;
- IPPC 5.1 – 5.3: D13 dosaggio e miscelatura;
- NO IPPC: D13 raggruppamento preliminare;
- IPPC 5.1 – 5.3: D14 ricondizionamento;
- IPPC 5.5: D15 deposito preliminare;
- NO IPPC: R3 R4 lavaggio e bonifica;
- NO IPPC: R3 recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi;
- NO IPPC: R4 riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti;
- NO IPPC: R5 riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche;
- NO IPPC: R12 raggruppamento preliminare;
- IPPC 5.1 – 5.3: Trattamento fisico-chimico – R12 trattamento tecnologico;
- IPPC 5.1 – 5.3: R12 ricondizionamento prima di una delle altre attività di cui all'Allegato I punti 5.1 e 5.2 della Direttiva 2010/75/UE R;
- IPPC 5.1 – 5.3: R12 dosaggio o miscelatura eseguiti prima di una delle altre attività di cui all'Allegato I punti 5.1 e 5.2 della Direttiva 2010/75/UE;
- IPPC 5.5: R13 messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da R1 ad R12.

Iter del procedimento

L'impresa VINCENZO FAGIOLI SRL (C.F. 01062460447), relativamente all'installazione situata in Fermo in Contrada Ete n.11, con nota del 22/12/2020 (n° 12 PEC assunte al prot. n. 17598 e ss. del 29/12/2020) trasmetteva a questo Settore l'istanza di riesame, ai sensi dell'art. 29-octies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e la contestuale richiesta di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al provvedimento unico n. 62/17 del 20/3/2017 rilasciato dal SUAP del Comune di Fermo, corredata dagli elaborati riportati nella tabella sottostante:

Numero PEC	Oggetto PEC	Nr elaborati nella PEC	Codice elaborato	Nome elaborato
0	Domanda di modifica sostanziale	5	-	Domanda di modifica sostanziale
				Elenco documenti
				Riassunto alle modifiche richieste ed aggiornamento BAT
				Spese istruttorie
				Distinta di pagamento
1	Allegato 1 “Relazione tecnica con indicazione delle modifiche”	5	1	Relazione tecnica – Rev.03
			1.1	Controllo incidenti rilevanti – Seveso
			1.2	Studio Impatto Ambientale
			A14.1	Attrezzature/impianti – correlazione con operazioni (R/D)
			A14.2	Attrezzature/impianti – correlazione aree di utilizzo
2	Allegato 2A “Estratto topografico in scala 1:25000 0 1:10000”	1	2.	Aerofotogrammetria 1:25.000 non in scala
3	Allegato 3A “Planimetria dello stabilimento (atmosfera)”	8		Frontespizio
			3	Tavola A11 “Planimetria distacchi degli apparati dell'impianto di aspirazione dai confini” – Scala grafica
			3.1	Layout canali Opificio B_sez e plan
			3.2	Layout canali sospesi opificio A
			3.3	Layout canali sospesi parete esterna opificio A
			3.4	Layout canali su parete interno Nord – opificio A
			3.5	Layout canali su parete interna Sud – opificio A
3.6	Layout completo parete SE – opificio A			
4	Allegato 3C “Planimetria dello stabilimento (rumore)”	1	3.8	Tavola 11 – Sorgenti di emissioni rumore e vibrazioni”
5	Allegato 4A “Valutazione impatto acustico”	1	4	Relazione tecnica di impatto acustico
6	Allegato 5 “Progetto Sistema di Monitoraggio Emissioni”	1	5	PMC – Rev.03
7	Allegato 6	49	1	IPPC 5.1 – 5.3 D9 Stabilizzazione/solidificazione

Numero PEC	Oggetto PEC	Nr elaborati nella PEC	Codice elaborato	Nome elaborato
	"Documentazione prevista per la gestione dei rifiuti"		1.1	Flow Sheet – D9 Stabilizzazione/solidificazione
			1.2	Esempio – D9 Stabilizzazione
			1.3	GTS
			1.4	AUREC
			1.5	Criteri ammissibilità rifiuti GETA
			2	IPPC 5.1 D9 Neutralizzazione/precipitazione
			3	IPPC 5.1 D9 Riduzione cromati
			4	IPPC 5.1 – 5.3 D9 Trattamento tecnologico
			4.1.a	Flow sheet – D9 (C.S.) TT per produzione rifiuti combustibili solidi
			4.1.b	Flow sheet – D9 (C.L.) TT per produzione combustibili liquidi
			4.1.c	Flow sheet – D9 (GEN) TT per produzione rifiuti non combustibili
			4.2	Esempio – Trattamento Tecnologico per produzione rifiuti non combustibili
			4.3	Esempio - Trattamento Tecnologico per produzione rifiuti combustibili solidi
			4.4	IT 023398 WASTE PROFILE
			5	IPPC 5.1 – 5.3 D13 Dosaggio o miscelatura
			5.1	Flow sheet – D13 Dosaggio o miscelatura
			5.2	Esempio – D13 Dosaggio o miscelatura
		5.3	Parametri UFAM per i forni svizzeri	
		5.4	Criteri accettazione discarica rifiuti pericolosi	
		5.5	Limiti discarica Tuningen	
		6	NO IPPC D13 Raggruppamento preliminare	
		7	IPPC 5.1 – 5.3 D14 Ricondizionamento	
		8	IPPC 5.5 D15 Deposito preliminare	
		9	NO IPPC – Lavaggio e bonifica R3 R4	
		9.1	Flow Sheet – R3 R4 Lavaggio e bonifica	
		10	NO IPPC R3 Recupero delle sostanze organiche	
		11	NO IPPC R4 Recupero dei metalli e composti metallici	
		12	NO IPPC R5 Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche	
		13	NO IPPC R12 Raggruppamento	
		14	IPPC 5.1 – 5.3 R12 Trattamento Tecnologico	
		14.1	Flow Sheet – R12 Trattamento Tecnologico	
		14.2	Esempio – R12 Trattamento tecnologico	
		14.3	Esempio – R12 Trattamento Tecnologico - Ceneri	
15	IPPC 5.1 – R12 Ricondizionamento			
16	IPPC 5.1 – 5.3 R12 Dosaggio o miscelatura			
16.1	Flow Sheet – R12 Dosaggio o miscelatura			
16.2	Esempio – R12 Dosaggio o miscelatura			
16.3	Standard dei rifiuti combustibili liquidi impianto R1 Fortum			
16.4	Limiti R5			
16.5	Ripiena mineraria			
17	IPPC 5.5R13 Messa in riserva			
18	Elenco nuovi codici EER inseriti			
19	Elenco generale EER			
	Tavola 6	Tavola 6 – Gestione impianto con IPPC		

Numero PEC	Oggetto PEC	Nr elaborati nella PEC	Codice elaborato	Nome elaborato
			Tavola 7	Tavola 7 – Aree gestione rifiuti ed operazioni
			Tavola 13	Tavola 13 – Dislocazione attrezzature ed aree
			Tavola A10	Tav. A10 – Planimetria generale distacchi e quote
8	Allegato 8 “Sintesi non tecnica”	1	8	“Sintesi non tecnica”
9	Allegato 9 “Tabella delle BAT”	1	9	Allegato 9 “Tabella delle BAT”
10	Allegato 10 “Schede A – B – C – D – F – G – H – I”	9		Frontespizio
				Scheda A
				Scheda B
				Scheda C
				Scheda D
				Scheda F – Sistemi di contenimento
				Scheda G
				Scheda H
				Scheda I
11	Allegato 11 “Altra documentazione”	3		Frontespizio
			11	Cronoprogramma aggiornato
			12	Verifica applicabilità relazione di riferimento

A norma dell’art. 29-octies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- il riesame dell’AIA, ai sensi del comma 2 del presente decreto, tiene conto di tutte le conclusioni sulle BAT, nuove o aggiornate, applicabili all’installazione e adottate da quando l’autorizzazione è stata concessa o da ultimo riesaminata, nonché di eventuali nuovi elementi che possano condizionare l’esercizio dell’installazione;
- il provvedimento conclusivo di riesame raggruppa e sostituisce tutti gli atti di autorizzazione succedutesi nel tempo;
- per l’impianto in possesso di registrazione UNI EN ISO 14001, ai sensi del comma 9 del soprarichiamato decreto, il termine di cui al comma 3, lettera b), è esteso a dodici anni. Se la certificazione ai sensi della predetta norma è successiva all’autorizzazione di cui all’articolo 29 quater, il riesame di detta autorizzazione è effettuato almeno ogni dodici anni, a partire dal primo successivo riesame purché si conservi l’efficacia di detta certificazione (ISO), oppure entro quattro anni dalla pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT;
- fino alla conclusione del procedimento di riesame, il gestore può continuare l’attività sulla base dell’autorizzazione in suo possesso.

La Provincia di Fermo, in qualità di autorità competente, ai sensi dell’articolo 29-ter, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provvedeva alla verifica della completezza dell’istanza presentata e con nota prot. n. 764 del 21/01/202 richiedeva all’impresa VINCENZO FAGIOLI SRL di produrre, entro trenta giorni, la documentazione ritenuta mancante o carente, significando che i termini del procedimento si intendevano interrotti fino alla sua presentazione.

L’impresa VINCENZO FAGIOLI SRL trasmetteva, quindi, con PEC del 2 febbraio 2021 (*assunta al prot. n. 1715 del 04/02/2021*) la documentazione integrativa di seguito riportata:

- elaborato 1.2 Studio Impatto Ambientale;
- elaborato 3.1 Layout canali Opificio B_sez e plan;

- elaborato 3.2 Layout canali sospesi opificio A;
- elaborato 3.3 Layout canali sospesi parete esterna opificio A;
- elaborato 3.4 Layout canali su parete interno Nord – opificio A;
- elaborato 3.5 Layout canali su parete interna Sud – opificio A;
- elaborato 3.6 Layout completo parete SE – opificio A;
- elaborato 4 Relazione di Impatto Acustico -Revisione 00 del 13/01/2021;
- scheda C - Capacità installazione.

Con nota prot. n. 2046 dell'11/02/2021, questo Settore procedeva a comunicare all'impresa richiedente nonché agli enti e ai servizi interessati (*Comune di Fermo, ARPAM Dipartimento di Fermo; ASUR Area vasta n. 4 di Fermo; Comando dei Vigili del Fuoco Provincia di Fermo e CIIP S.p.A.*) quanto di seguito indicato:

- l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 29-quater, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a far data dal 02/02/2021;
- la pubblicazione sul sito web della Provincia, dal giorno 15/02/2021, dell'indicazione della localizzazione dell'installazione, il nominativo del gestore, gli elaborati progettuali e gli uffici ove trasmettere le osservazioni, in luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 ed ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- la presentazione in forma scritta delle osservazioni sulla domanda da parte dei soggetti interessati, ai sensi del comma 4, dell'articolo 29-quater del medesimo decreto, andava fatta all'autorità competente entro trenta giorni dalla data di pubblicazione - ossia entro il 17 marzo 2021;
- la convocazione di apposita Conferenza dei Servizi per il giorno 23 marzo 2021, in ottemperanza alle disposizioni di cui al comma 5, dell'art. 29-quater, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla quale venivano invitate, oltre al soggetto richiedente l'autorizzazione, le amministrazioni competenti in materia ambientale nonché in materia urbanistica, di salute e sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica.

Successivamente con nota prot. n. 3276 del 02/03/2021 trasmetteva alle ditte del territorio provinciale interessate, tra cui all'impresa VINCENZO FAGIOLI SRL, la nota ad oggetto "D. Lgs. 105/2015 recante 'Attuazione della direttiva 2012/18/UE' relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose".

Il 23 marzo 2021 si teneva la prima seduta della Conferenza dei Servizi, nel corso della quale, come riportato nel **verbale n. 1** agli atti del procedimento, si affrontavano, tra l'altro, argomenti inerenti:

- la realizzazione e l'attivazione del punto di emissione E3 che allo stato attuale non tutta l'installazione risultava realizzata, così come approvata con i precedenti provvedimenti. In particolare, come si evinceva dal cronoprogramma (allegato 11), mancava la realizzazione e l'attivazione del punto di emissione E3, l'installazione dei serbatoi per i liquidi e del silo per le polveri;
- l'applicazione delle BAT;
- la Valutazione d'Impatto Ambientale;
- la matrice acque;
- la modalità di stoccaggio (R13 e D15) dei rifiuti sul piazzale esterno;
- la matrice rifiuto.

Questo Settore con nota prot. n. 4584 del 25/03/2021 trasmetteva ai soggetti interessati copia del verbale n. 1 della seduta della Conferenza dei Servizi tenutasi il 23 marzo 2021 e convocava in prosecuzione dei lavori, la Conferenza di Servizi per il 1 aprile 2021.

La Conferenza dei Servizi del 01/04/2021, come riportato nel **verbale n. 2** agli atti del procedimento, affrontava, tra l'altro, l'esame dei processi delle seguenti attività:

- IPPC 5.1 - 5.3 Trattamento chimico-fisico D9 operazione di stabilizzazione e

solidificazione;

- IPPC 5.1 - 5.3 Trattamento chimico-fisico D9 operazione di trattamento tecnologico.

Dando modo di aprire nello specifico un confronto riguardo: alla potenzialità dell'impianto; all'ubicazione dei Korral; ai quantitativi di acqua ai fini industriali nei processi di lavorazione; al processo di riduzione del cromo VI a cromo II; alla possibilità di avviare ad operazione di recupero rifiuti già inseriti nelle operazioni di smaltimento; alla possibilità di ammettere alcuni codici senza distinzione al trattamento tecnologico D9; alla movimentazione dei rifiuti all'esterno quando essi transitano o potrebbero transitare dal capannone A al capannone B e viceversa; alla possibilità di poter effettivamente trattare tutti i quantitativi indicati in considerazione delle caratteristiche dell'impianto e delle attrezzature a disposizione.

L'ARPAM con nota prot. n. 9928 del 26/03/2021 (*assunta al protocollo dell'Ente con prot. n. 4698 del 26/03/2021*) trasmetteva la valutazione dell'elaborato "4. *Relazione Tecnica impatto acustico*", effettuata dal competente Servizio Territoriale di Ascoli Piceno, nella quale si concludeva che "Dall'analisi della documentazione presentata non sono emerse osservazioni".

Questo Settore con nota prot. n. 5329 dell'08/04/2021 inviava ai soggetti interessati copia del verbale n. 2 della seduta della Conferenza dei Servizi tenutasi il 01/04/2021 e comunicava il proseguo dei lavori della Conferenza dei Servizi per il giorno 16 aprile 2021 alle ore 9.30 presso l'istallazione sita a Fermo in Contrada Ete n. 11.

La seduta della Conferenza dei Servizi del 16 aprile si teneva presso l'impianto sita a Fermo in Contrada Ete n. 11, come registrato nel **verbale n 3** agli atti del procedimento. In tale occasione la Conferenza prendeva visione, tra l'altro:

- dell'impianto di depurazione con il relativo pozzetto d'ispezione delle acque conferite alla fognatura pubblica gestita dal CIIP S.p.A.;
- della mancanza di un pozzetto di raccolta delle acque meteoriche ricadenti sul piazzale (area di carico e scarico e deposito) previsto nell'autorizzazione dell'impianto;
- degli spazi coperti (opificio A e opificio B) a disposizione dell'istallazione.

Dalla visione dell'impianto si apriva una discussione in particolare:

- sulla funzione e sull'utilizzo dei cosiddetti Korral;
- sul sistema di aspirazione dell'aria, a servizio di determinate aree dell'opificio A e dell'opificio B.

La Provincia di Fermo con nota prot. n. 6202 del 23/04/2021 trasmetteva ai soggetti interessati copia del verbale n. 3 della seduta tenutasi il 16 aprile 2021 e convocava la Conferenza dei Servizi per il 06/05/2021 al fine di proseguire i lavori.

La Conferenza dei Servizi nella seduta del 06/05/2021, come riportato nel **verbale n. 4** agli atti del procedimento, affrontava l'esame dei processi di lavorazione delle seguenti attività:

- IPPC 5.1 - Trattamento chimico-fisico D9 operazione di neutralizzazione precipitazione;
- IPPC 5.1 - Trattamento chimico-fisico D9 operazione di riduzione dei cromati;
- IPPC 5.1, 5.3 - Operazione D13 di dosaggio e miscelatura.

Il Comando dei Vigili del Fuoco di Fermo con nota prot. n. 2587 del 24/04/2021 (*assunta al protocollo dell'Ente con prot. n. 4698 del 26/03/2021*), premettendo che il titolare dell'attività è tenuto a presentare nell'ambito della Conferenza dei Servizi l'apposita istanza di valutazione del progetto di cui all'art. 3 del DPR 151/2011, completa della documentazione prevista dall'art. 3 del DM 07/08/2021, rappresentava che "Allo stato attuale, non sono state autorizzate modifiche rispetto al parere favorevole prot. 7825 del 03/08/2015 rilasciato dal Comando dei VVF di Ascoli Piceno".

Con nota prot. n. 7402 del 13/05/2021, questo Settore posticipava la Conferenza dei Servizi prevista per il 19 maggio 2021 al 21/05/2021 e trasmetteva ai soggetti interessati la copia del verbale n. 4 della seduta della Conferenza dei Servizi tenutasi il 6 maggio 2021.

La Conferenza dei Servizi nella seduta del 21/05/2021, come riportato nel **verbale n. 5** agli atti del procedimento, esaminava, tra l'altro, i processi di lavorazione delle seguenti attività:

- IPPC 5.1, 5.3 - operazione D13 di dosaggio e miscelatura;
- NO IPPC - operazione D13 di raggruppamento preliminare;
- IPPC 5.1, 5.3 - operazione D14 di ricondizionamento;
- IPPC 5.5 - operazione D15 di deposito preliminare.

Questo Settore con nota prot. n. 7881 del 21/05/2021 convocava, in prosecuzione dei lavori, la Conferenza di servizi per i giorni 28 maggio 2021 e 3 giugno 2021 e successivamente, con nota prot. n. 8397 del 31/05/2021, trasmetteva ai soggetti interessati copia del verbale n. 5 della seduta della Conferenza dei Servizi tenutasi il 21 maggio 2021.

La Conferenza dei Servizi nella seduta del 28/05/2021, come riportato nel **verbale n. 6** agli atti del procedimento e trasmesso con nota prot. n. 8496 del 01/06/2021, esaminava, tra l'altro, i processi di lavorazione delle seguenti attività:

- IPPC 5.1 – 5.3: operazione R12 trattamento tecnologico;
- IPPC 5.1 – 5.3: operazione R12 ricondizionamento;
- IPPC 5.1 – 5.3: operazione R12 dosaggio o miscelatura;
- No IPPC: operazione R3 recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi;
- No IPPC: operazione R4 riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici;
- No IPPC: operazione R5 riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche;
- No IPPC: operazione R5 raggruppamento preliminare;
- IPPC 5.5: operazione R13 messa in riserva;
- No IPPC: operazione R3 R5 lavaggio e bonifica.

Nel corso dei lavori della Conferenza dei Servizi della seduta del 03/06/2021, come registrato nel **verbale n. 7** agli atti del procedimento, si provvedeva, tra l'altro, a:

- verificare l'entità del versamento per gli oneri istruttori da effettuare a saldo di quanto già corrisposto al momento della presentazione dell'istanza di riesame;
- dare delucidazioni alla ditta in merito a chiarimenti dalla stessa chiesti;
- illustrare le richieste di integrazione di competenza dell'ARPAM;
- illustrare le richieste di integrazione di competenza del Settore III della Provincia di Fermo.

A conclusione dei lavori e dopo un'ampia discussione, come riportato nel richiamato verbale n. 7, la Conferenza reputava necessario che l'impresa VINCENZO FAGIOLI SRL producesse diverse integrazioni documentali sintetizzate in 136 richieste e invitava la ditta a far riferimento, nella redazione degli elaborati integrativi, a quanto dibattuto per le singole questioni nel corso delle sedute della Conferenza dei Servizi registrate nei verbali dal n. 1 al n. 6.

Le 136 richieste riguardavano, oltre agli aspetti di tipo generale (1-18) i seguenti aspetti:

- Processo: D9 stabilizzazione – solidificazione (19 - 32);
- Processo: D9 trattamento tecnologico (33 - 49);
- Processo: trattamento D9 neutralizzazione – precipitazione (50);
- Processo: trattamento D9 riduzione cromati (51);
- Processo: trattamento D13 – R12 dosaggio – miscelatura (52 - 56);
- Processo: trattamento R12 trattamento tecnologico (57 - 64);
- Processo: trattamento R12 Ricondizionamento prima di una delle altre attività di cui all'Allegato I punti 5.1 e 5.2 della Direttiva 2010/75/UE R (punti 65 e 66);
- Processo: Trattamento R3 RECUPERO DELLE SOSTANZE ORGANICHE NON UTILIZZATE COME SOLVENTI (punti da 67 a70)
- Processo: Trattamento R3 R4 Lavaggio e bonifica (punti da 71 a 77);
- Processo: Trattamento R5 RICICLAGGIO/RECUPERO DI ALTRE SOSTANZE INORGANICHE (punti da 78 a 82);
- Processo: Trattamento R12 Raggruppamento Preliminare (punti da 83 a 89)

- Processo: Trattamento R13 MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da R1 ad R12 (punti da 90 a 92);
- Processo: Trattamento R4 RICICLAGGIO/RECUPERO DEI METALLI E DEI COMPOSTI METALLICI (punti da 93 a 99);
- Processo: D9 Stabilizzazione – Solidificazione (punti da 19 a 32 e da 100 a 106);
- Processo: D9 Trattamento Tecnologico (punti da 33 a 49, 107 e 108);
- Processo: D9 Neutralizzazione – Precipitazione (punti 50 e da 109 a 111);
- Processo: D9 Riduzione dei cromati (punti 51, 112 e 113);
- Processo: D13 dosaggio e miscelatura (punti da 52 a 56 e da 114 a 122);
- Processo: R12 Trattamento tecnologico (punti da 57 a 64 e da 123 a 125);
- Indicazioni di carattere generale per la redazione degli elaborati integrativi (punti da 126 a 130);
- Integrazioni inerenti all’installazione (punti da 131 a 134);
- Varie (punti 135 e 136).

Questo Settore con nota prot. n. 8675 del 04/06/2021:

- trasmetteva copia del verbale n. 7° della seduta della Conferenza dei Servizi tenutasi il 3 giugno 2021;
- evidenziava che, come stabilito nell’ambito della suddetta Conferenza, l’impresa VINCENZO FAGIOLI SRL era tenuta a presentare, ai sensi dell’art. 29-quater, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la documentazione integrativa entro il termine di 90 (novanta) giorni dal ricevimento della presente;
- rappresentava che ai fini della definizione amministrativa del procedimento di cui trattasi era necessario effettuare il versamento a conguaglio dell’anticipo già versato, relativo agli oneri istruttori dell’AIA, secondo i criteri individuati dalla D.G.R. 5 ottobre 2009, n. 1547; a tal fine l’impresa era tenuta a:
 - effettuare versamento sul conto corrente intestato alla “Provincia di Fermo – Sett. Ambiente” causale “Spese istruttorie AIA – D.lgs. n. 152/2006;
 - a presentare una dichiarazione sottoscritta del rappresentante legale, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, in ordine all’appartenenza della categoria di impresa, in base alle definizioni di cui al Reg. (CE) 12/1/2001 n. 70/2001.

L’impresa VINCENZO FAGIOLI SRL con pec del 23 agosto 2021 (*assunta al protocollo dell’Ente con prot. n. 12891 del 23/08/2021*) chiedeva una proroga di 20 giorni per la consegna della documentazione integrativa - chiesta con la richiamata nota prot. n. 8675 del 04/06/2021 - per le seguenti motivazioni:

- problematiche COVID che hanno allungato i tempi a causa delle varie procedure di sicurezza da adottare;
- coincidenza con il periodo feriale che hanno causato un ritardo di circa 20 giorni lavorativi per la preparazione della documentazione da parte dei consulenti.

Questo Settore con nota prot. n. 13017 del 25/08/2021 comunicava all’impresa VINCENZO FAGIOLI SRL di accogliere favorevolmente, in via eccezionale, la richiesta di proroga e disponeva che la ditta provvedesse, ai sensi dell’art. 29-quater, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a trasmettere la documentazione integrativa, di cui alla richiamata nota prot. n. 8675/2021, entro il 22 settembre 2021, rammentando che i termini, per la conclusione del procedimento di cui si trattava, restavano sospesi fino alla presentazione di detta documentazione.

L’impresa VINCENZO FAGIOLI SRL con nota prot. n. 119 del 13/09/2021 (*assunta al protocollo dell’Ente con prot. n. 13880 del 13/09/2021*) inviava la documentazione integrativa riportata nella tabella sottostante:

Nome cartella	Nr elaborati nella cartella	Codice elaborato	Nome elaborato	Documentazione sostituita o ex novo da approvare

Nome cartella	Nr elaborati nella cartella	Codice elaborato	Nome elaborato	Documentazione sostituita o ex novo da approvare
Domanda di modifica sostanziale ed elenco allegati	7	-	Premessa	Domanda di modifica sostanziale AIA e riesame BAT
			Elenco allegati	
			Allegato C – Elenco Elaborati	
			Prescrizioni VIA e di carattere generale	
			Spese istruttorie	
			Distinta di pagamento	
Allegato 1 “Relazione tecnica con indicazione delle modifiche”	5	1	Relazione tecnica – Rev.04	Sostituisce elaborato precedente
		1.1	Controllo incidenti rilevanti – Seveso	Ripresentato per modifiche aree
		1.2	Studio Impatto Ambientale	Integra quanto approvato con P.U 62/17 e smi
		A14.1	Elenco Attrezzature/impianti – correlazione con operazioni (R/D) – Rev. 02	Sostituisce elaborato precedente
		A14.2	Elenco Attrezzature/impianti – correlazione aree di utilizzo	Sostituisce elaborato precedente
Allegato 2A “Estratto topografico in scala 1:25000 0 1:10000”	1	2.	Aerofotogrammetria 1:25.000 non in scala	Integra quanto già inviato in data 07.09.2014 Nuovo elaborato
Allegato 3A “Planimetria dello stabilimento (atmosfera)”	8		Frontespizio	
		3	Tavola A11 “Planimetria distacchi degli apparati dell’impianto di aspirazione dai confini” – Scala grafica	Sostituisce elaborato precedente
		3.1	Layout canali Opificio B_sez e plan	Sostituisce Tavole 3.1 – 3.6-Nuovo elaborato
		3.2	Layout canali sospesi opificio A	
		3.3	Layout canali sospesi parete esterna opificio A	
		3.4	Layout canali su parete interno Nord – opificio A	
		3.5	Layout canali su parete interna Sud – opificio A	
		3.6	Layout completo parete SE – opificio A	
Allegato 3C “Planimetria dello stabilimento (rumore)”	1	3.8	Tavola 11 – Sorgenti di emissioni rumore e vibrazioni”Rev. 06	Sostituisce elaborato precedente
Allegato 4A “Valutazione impatto acustico”	1	4	Relazione tecnica di impatto acustico	Sostituisce Valutazione previsionale impatto acustico del 16.07.2019
Allegato 5 “Progetto Sistema di Monitoraggio Emissioni”	1	5	PMC – Rev.04	Sostituisce elaborato precedente
Allegato 6 “Documentazione prevista per la gestione dei rifiuti”	100	1	IPPC 5.1 – 5.3 D9 Stabilizzazione/ solidificazione	Sostituisce elaborato precedente
		1.1	Flow Sheet – D9 Stabilizzazione/solidificazione	
		1.2	Esempio – D9 Stabilizzazione	
		1.3	GTS	

Nome cartella	Nr elaborati nella cartella	Codice elaborato	Nome elaborato	Documentazione sostituita o ex novo da approvare
		1.4	AUREC	
		1.5	Criteri ammissibilità rifiuti GETA	
		1.6	Flow sheet – sistema gestione D9 SS	
		1.7	Flow sheet – analisi del flusso D9 SS	
		1.8	Lista codici compatibili utilizzabili in sostituzione materie prime	
		1.9	Schede di sicurezza materie prime	
		MPG 19.02	Ordine di lavorazione	
		2	IPPC 5.1 D9 Neutralizzazione/precipitazione	Sostituisce elaborato precedente
		2.1	Flow Sheet – D9 Neutralizzazione precipitazione	
		2.2	Emissioni odorigene	
		3	IPPC 5.1 D9 Riduzione cromati	Sostituisce elaborato precedente
		3.1	Flow Sheet – D9 Riduzione cromati	
		4	IPPC 5.1 – 5.3 D9 Trattamento tecnologico	Sostituisce elaborato precedente
		4.1.a	Flow sheet – D9 (C.S.) TT per produzione rifiuti combustibili solidi	
		4.1.b	Flow sheet – D9 (C.L.) TT per produzione combustibili liquidi	
		4.1.c	Flow sheet – D9 (GEN) TT per produzione rifiuti non combustibili	
		4.2	Esempio – Trattamento Tecnologico per produzione rifiuti non combustibili	
		4.3	Esempio - Trattamento Tecnologico per produzione rifiuti combustibili solidi	
		4.4	Parere Commissione Europea	
		4.5	Flow Sheet – Sistema gestione D9 TT	
		4.6	Flow Sheet – Analisi del flusso D9 TT	
		4.7	Scheda sicurezza Detergente	
		MPG 19.01	Modulo di lavorazione rifiuti Rev. 03	
		5	IPPC 5.1 – 5.3D13 Dosaggio o miscelatura	Sostituisce elaborato precedente
		5.1	Flow sheet – D13 Dosaggio o miscelatura	
		5.2	Esempio – D13 Dosaggio o miscelatura	
		5.3	Parametri UFAM per i forni svizzeri	
		5.4	Criteri accettazione scarica rifiuti pericolosi	

Nome cartella	Nr elaborati nella cartella	Codice elaborato	Nome elaborato	Documentazione sostituita o ex novo da approvare
		5.5	Limiti discarica Tuningen	
		6	NO IPPC D13 Raggruppamento preliminare	Sostituisce elaborato precedente
		6.1	Flow Sheet – D13 Raggruppamento	
		7	IPPC 5.1 – 5.3 D14 Ricondizionamento	Sostituisce elaborato precedente
		7.1	Flow Sheet – D14 Ricondizionamento	
		8	IPPC 5.5 D15 Deposito preliminare	Sostituisce elaborato precedente
		8.1	Flow Sheet – D15 Deposito Preliminare	
		9	NO IPPC – Lavaggio e bonifica R3 R4	Sostituisce elaborato precedente
		9.1	Flow Sheet – R3 R4 Lavaggio e bonifica	
		9.2	Scheda sicurezza detergente	
		10	NO IPPC R3 Recupero delle sostanze organiche	Sostituisce elaborato precedente
		10.1	Flow Sheet – R3 Recupero delle sostanze organiche	
		11	NO IPPC R4 Recupero dei metalli e composti metallici	Sostituisce elaborato precedente
		11.1	Flow Sheet – R4 Recupero dei metalli e composti metallici	
		12	NO IPPC R5 Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche	Sostituisce elaborato precedente
		12.1	Flow Sheet – R5 Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche	
		13	NO IPPC R12 Raggruppamento	Sostituisce elaborato precedente
		13.1	Flow Sheet – R12 Raggruppamento	
		14	IPPC 5.1 – 5.3 R12 Trattamento Tecnologico	Sostituisce elaborato precedente
		14.1	Flow Sheet – R12 Trattamento Tecnologico	
		14.2	Esempio – R12 Trattamento tecnologico	
		14.3	Esempio – R12 Trattamento Tecnologico - Ceneri	
		14.4	Scheda di sicurezza detergente	
		15	IPPC 5.1 – R12 Ricondizionamento	Sostituisce elaborato precedente
		15.1	Flow Sheet – R12 Ricondizionamento	
		16	IPPC 5.1 – 5.3 R12 Dosaggio o miscelatura	Sostituisce elaborato precedente
		16.1	Flow Sheet – R12 Dosaggio o miscelatura	
		16.2	Esempio – R12 Dosaggio o miscelatura	
		16.3	Standard dei rifiuti combustibili liquidi impianto R1 Fortum	

Nome cartella	Nr elaborati nella cartella	Codice elaborato	Nome elaborato	Documentazione sostituita o ex novo da approvare
		16.4	Limiti R5	
		16.5	Standard Ripiena mineraria	
		17	IPPC 5.5R13 Messa in riserva	
		17.1	Flow Sheet – R13 Messa in riserva	Sostituisce elaborato precedente
		17.2	Barriere New jersey	
		18	Elenco nuovi codici EER inseriti	Sostituisce elaborato precedente
		19	Elenco generale EER con gruppi omogenei	Sostituisce elaborato precedente
		19.1	Elenco codici miscelabili/compatibili per miscelazione	Nuovo elaborato
		19.2	Gruppi di rifiuti per miscelazione per singola destinazione D - R	Nuovo elaborato
		20	Attrezzature schede tecniche	Sostituisce elaborato precedente
		21	Gestione rischi R-D	Nuovo elaborato
		22	Parere Commissione Europea	Nuovo elaborato
		Tavole 6	Tavola 6.1 – D9 stabilizzazione / solidificazione Tavola 6.2 – D9 neutralizzazione / precipitazione Tavola 6.3 – D9 riduzione cromati Tavola 6.4 – D9 Trattamento tecnologico Tavola 6.5 – D13 dosaggio e miscelatura Tavola 6.6 – D13 Raggruppamento preliminare Tavola 6.7 – D14 ricondizionamento Tavola 6.8 – D15 deposito preliminare Tavola 6.9 – R3 R4 lavaggio e bonifica Tavola 6.10 – R3 riciclaggio/recupero sostanze organiche Tavola 6.11 – R4 recupero metalli Tavola 6.12 – R5 riciclo sostanze inorganiche Tavola 6.13 – R12 raggruppamento Tavola 6.14 – R12 trattamento tecnologico Tavola 6.15 – R12 ricondizionamento Tavola 6.16 – R12 dosaggio o miscelatura Tavola 6.17 – R13 messa in riserva	Sostituisce elaborato precedente

Nome cartella	Nr elaborati nella cartella	Codice elaborato	Nome elaborato	Documentazione sostituita o ex novo da approvare
		Tavola 7	Tavola 7 – Aree gestione rifiuti ed operazioni	Sostituisce precedente elaborato
		Tavola 8	Tavola 8 – Punti di emissione in atmosfera	Sostituisce precedente elaborato
		Tavola 9	Tavola 9 - viabilità	Sostituisce precedente elaborato
		Tavola 10	Tavola 10 – Planimetria area rifiuti	Sostituisce precedente elaborato
		Tavola 13	Tavola 13 – Dislocazione attrezzature fisse e mobili ed aree occupate	Sostituisce precedente elaborato
		Tavola 13.1	Tavola 13.1 – Dislocazione attrezzature fisse e mobili ed aree occupate	Nuovo elaborato
		Tavola A08	Planimetria punti di raccolta e scarichi idrici	Sostituisce precedente elaborato
		Tavola A10	Tav. A10 – Planimetria generale distacchi e profili	Sostituisce precedente elaborato
		Tavola A12	Viabilità - dettagli	Nuovo elaborato
		Tavola A13	Newjersey cordoli	Sostituisce precedente elaborato
Allegato 7 “Zonizzazione delle aree per il deposito dei rifiuti”	0	-	<i>NON SI RIPRESENTA</i>	Si veda Tavola 7 sopra riportata
Allegato 8 “Sintesi non tecnica”	1	8	“Sintesi non tecnica” Rev.02	Sostituisce precedente elaborato
Allegato 9 “Tabelle delle BAT”	29	-	BAT	Sostituisce precedente elaborato
Allegato 10 “Schede A – B – C – D – F – G – H – I”	10		Frontespizio	Sostituisce precedente elaborato
			Scheda A	Sostituisce precedente elaborato
			Scheda B	Sostituisce precedente elaborato
			Scheda C	Sostituisce precedente elaborato
			Scheda D	Sostituisce precedente elaborato
			All. Scheda D – Schede tecniche materie prime	Sostituisce precedente elaborato
			Scheda E - <i>NON SI RIPRESENTA</i>	Non modificata rispetto al P.U. 115/2019
			Scheda F – Sistemi di contenimento	Sostituisce precedente elaborato
			Scheda G	Sostituisce precedente elaborato
			Scheda H	Sostituisce precedente elaborato
		Scheda I	Sostituisce precedente elaborato	
Allegato 11	3		Frontespizio	Sostituisce precedente elaborato

Nome cartella	Nr elaborati nella cartella	Codice elaborato	Nome elaborato	Documentazione sostituita o ex novo da approvare
“Altra documentazione”		11	Cronoprogramma aggiornato	Sostituisce elaborato precedente
		12	Verifica applicabilità relazione di riferimento Rev. 01	Sostituisce elaborato precedente
Allegato 12 Aggiornamento progetto impianto elettrico	4	RT	Relazione Tecnica	Sostituisce elaborato precedente
		BL	Schema a Blocchi Impianto e Verifica Protezioni	Nuovo elaborato
		IE01	Planimetria con disegno d’installazione im. Elet., imp. Di terra	Sostituisce elaborato precedente
		IE02	Schema Unifilare Quadri Elettrici	Sostituisce elaborato precedente
Allegato 13 “Risposta finale”	1		Risposta finale CDS	Nuovo elaborato

In prosecuzione dei lavori, questo Settore con nota prot. n. 14037 del 15/09/2021 convocava la Conferenza di Servizi per il 28 settembre 2021.

Il Comando dei Vigili del Fuoco di Fermo, in riferimento alla soprarichiamata nota prot. n. 14037 del 15/09/2021 del Settore III della Provincia di Fermo, con nota prot. n. 6182 del 16/09/2021 (*assunta con prot. n. 14087 del 16/09/2021*):

- informava che dall’esame formale della documentazione trasmessa si rilevava l’assenza dell’istanza da rivolgere allo stesso Comando e del previsto versamento in favore della Tesoreria Provinciale dello Stato;
- comunicava che in mancanza della documentazione richiesta non avrebbe potuto partecipare ai lavori della Conferenza.

Lo scrivente Servizio con nota prot. n. 14482 del 29/09/2021 trasmetteva all’impresa VINCENZO FAGIOLI SRL la soprarichiamata nota prot. n. 6182 del 16/09/2021 del Comando dei Vigili del Fuoco di Fermo.

Il signor Dante Fagioli, in qualità di legale rappresentante della ditta VINCENZO FAGIOLI SRL, con nota prot. n. 125 del 24/09/2021 (*assunta al prot. n. 14618 del 24/09/2021*) precisava a questo Settore e al Comando dei Vigili del Fuoco di Fermo quanto segue: *“La modifica all’autorizzazione AIA è relativa ad operazioni sui rifiuti che non introducono aggravio del carico di incendio né necessitano di nuove attrezzature e/o lavorazioni che comportano modifiche al progetto antincendio presentato ed approvato con parere favorevole rilasciato dal Comando dei Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno (prot. n. 7825 del 03/08/2015). Per tale ragione il sottoscritto ritiene, come già fatto presente alla Provincia di Fermo, di non essere tenuto a presentare una nuova istanza di esame progetto ai sensi dell’art. 3 del DPR 151/2011”*.

La Conferenza dei Servizi riunitasi il 28/09/2021, come riportato nel **verbale n. 8** del 28/09/2021 agli atti del procedimento, iniziava ad esaminare la documentazione progettuale integrativa trasmessa dall’impresa VINCENZO FAGIOLI SRL con nota prot. n. 119 del 13/09/2021, partendo dalla lettura dell’Allegato 13 (“Risposta finale”) contenente le risposte alle 136 richieste riportate nel verbale n. 7 del 03/06/2021. In particolare analizzava, le risposte riguardanti: gli elementi generali; l’installazione; il processo D9 stabilizzazione/solidificazione; il processo D9 trattamento tecnologico; il processo trattamento D9 neutralizzazione - precipitazione; il processo trattamento D9 riduzione cromati e il processo trattamento D13 – R12 Dosaggio – Miscelatura.

La Conferenza dei Servizi, quindi, prendeva atto che l'impresa proponente rinunciava al trattamento dei rifiuti costituiti da acido fluoridrico ed elimina il codice EER 060103 specifico dalle operazioni di trattamento e stabiliva, tra l'altro:

- una prescrizione, riguardo alla BAT 10, che indicasse la necessità circa la sua applicazione quando se ne valutasse la necessità all'insorgere di casi di molestie olfattive rilevate nei dintorni dell'impianto;
- che la prescrizione sulla gestione di rifiuti odorigeni (risposta n. 50, allegato n. 13) si sarebbe applicata quando necessario all'insorgere di casi di molestie olfattive rilevate nei dintorni dell'impianto, associando, quindi, tale prescrizione a quella indicata nel precedente punto relativo alla BAT 10;
- di recepire come prescrizioni gestionali dell'AIA le modalità descrittive ed operative contenute nelle risposte del richiamato allegato n.13 di seguito indicate:
 - risposta n. 18, per i processi per i quali si chiedeva la "miscelatura in deroga" (salvo eventuali ulteriori indicazioni da parte di ARPAM);
 - risposta n. 131, per la modalità di stoccaggio (R13 e D15) dei rifiuti sul piazzale esterno;
 - risposta n. 19, per l'accettazione dei rifiuti in ingresso;
 - risposta n. 20, per lo smaltimento di rifiuti non conformi allo smaltimento diretto in discarica;
 - risposta n. 30, per le misure specifiche in base al rischio di processo;
 - risposta n. 39, per l'effettuazione della bonifica dei contenitori;
 - risposta n. 40, per la preparazione di rifiuti combustibili liquidi;
 - risposta n. 41, per le modalità del controllo degli odori, la gestione degli eventuali fanghi prodotti da possibili ulteriori trattamenti, gli impatti ambientali prodotti e i metodi di mitigazione adottati;
 - risposta n. 53, per l'istituzione di procedure gestionali atte alla definizione dei gruppi di rifiuti da sottoporre alle operazioni di dosaggio o miscelatura in deroga, ai sensi dell'art. 187, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006;
- le seguenti prescrizioni costruttive/gestionali nell'AIA:
 - prima della conclusione dei lavori per la realizzazione di alcuni impianti (silos per polveri) l'impresa, in considerazione del Cronoprogramma dei lavori aggiornato, non avrebbe potuto ricevere rifiuti polverulenti sfusi conferiti con autocisterna;
 - nelle zone sottoposte al sistema di aspirazione dell'aria a servizio di determinate aree dell'opificio A e dell'opificio B, gli spazi dovranno essere confinati fino al soffitto dell'opificio nella parte superiore alle barriere laterali (new jersey) mediante utilizzo di appositi teloni fissati sia nella parte superiore (soffitto) che in quella inferiore (sommità barriere laterali);
 - riguardo alle modalità costruttive dei Korral, le barriere laterali (new jersey) dovranno essere incollate sulla pavimentazione in CLS con appositi leganti che non permettano perdite esterne all'area di trattamento, e dovranno essere utilizzati speciali cassoni a tenuta. Inoltre sul quarto lato - non confinato con new jersey - dovranno essere sistemati (sigillati) dei cordoli sormontabili (dell'altezza di circa 10 cm) in modo da impedire la fuoriuscita dei reflui derivanti dal processo di trattamento. In ogni caso le eventuali fuoriuscite dovranno essere immediatamente circoscritte a mezzo di materiali assorbenti e raccolte nel più breve tempo possibile, fermo restando che dovranno essere stabilizzati rifiuti solidi/fangosi. Pertanto, la possibilità di perdite potrebbe essere dovuta solo all'alimentazione del reagente e potrà essere controllata facilmente in maniera immediata mediante l'utilizzo di materiali assorbenti. I Korral fissi dovranno essere realizzati nelle aree 1-2-8 del capannone A, che ha una pavimentazione con pendenze tali da costituire un bacino del volume di circa 40 mc, come indicato nella planimetria di cui alla tavola A13 datata luglio 2021. Il trasporto dalle aree di stoccaggio all'interno dell'opificio A dovrà avvenire a mezzo di carrelli elevatori che permettono lo spostamento e la successiva alimentazione o a mezzo pompe che aspirano liquido dagli IBC posizionati all'interno del Korral o su apposita vasca ai fine di evitare possibili perdite, oppure a mezzo svuotamento diretto all'interno del korral. Nell'opificio B l'alimentazione dei reagenti dovrà avvenire a mezzo di una pompa che aspirerà il liquido da un IBC oppure a mezzo carrelli elevatori o a mezzo di coclee.
- di recepire come prescrizioni gestionali dell'AIA le modalità descrittive ed operative contenute nelle risposte di seguito indicate, se già non adeguatamente contenute negli elaborati progettuali integrativi, la cui verifica si sarebbe svolta successivamente:
 - risposta 44, per l'utilizzazione di rifiuti di natura assorbente o impregnante in luogo di materie prime;
 - risposta 45, per l'asportazione dei materiali metallici dalla miscela;
 - risposta 46, per l'operazione di vagliatura;
 - risposta 49, per lo stoccaggio dei rifiuti derivanti dalla bonifica;
- di procedere, relativamente al processo di trattamento D9 Riduzione Cromati (risposta n. 51, allegato n. 13), all'eliminazione della prescrizione "Prima dell'avvio delle specifiche attività per il trattamento dei rifiuti nei n°5 reattori indicati nella tabella M2, devono essere descritte le misure precauzionali e di sicurezza da adottare e sistemi di gestione del prodotto in caso di trattamenti non sufficienti a raggiungere gli obiettivi

previsti, da inviare all'autorità competente ed all'ARPAM".

Nel corso della seduta del 28/09/2021, la Conferenza veniva messa a conoscenza delle soprarichiamate note prot. n. 6182 del 16/09/2021 del Comando dei Vigili del Fuoco di Fermo e prot. n. 125 del 24/09/2021 della ditta VINCENZO FAGIOLI SRL.

Questo Settore con nota prot. n. 14810 del 29/09/2021 trasmetteva ai soggetti interessati la copia del verbale n. 8 della seduta della Conferenza dei Servizi tenutasi il 28 settembre 2021 e convocava in prosecuzione dei lavori la Conferenza di Servizi per il 7 ottobre 2021.

Il Comando dei Vigili del Fuoco di Fermo con nota prot. n. 6608 del 01/10/2021 (*assunta al prot. n. 14919 del 01/10/2021*) comunicava, in riferimento alla convocazione della Conferenza di Servizi da tenersi il 7/10/2021 che *"secondo quanto dichiarato dal Gestore della Società VINCENZO FAGIOLI SRL nella nota assunta agli atti del Comando al prot. 7825 del 27/09/2021, non risulta necessario nell'ambito dei lavori della Conferenza una nuova espressione di parere da parte di questo Comando. Si rappresenta pertanto che ai fini antincendio non potranno essere ammesse modifiche rispetto al progetto approvato dal Comando di Ascoli Piceno con nota prot. 7825 del 03/08/2015"*.

Il Servizio Territoriale Provincia di Fermo dell'ARPAM con nota prot. n. 15068 del 04/10/2021 (*assunta al prot. n. 15068 del 04/10/2021*) trasmetteva in allegato la valutazione degli elaborati integrativi relativi alle emissioni di rumore, effettuata dal competente Servizio ARPAM Area Vasta Sud che concludeva: *"Dall'analisi della documentazione sono emerse le seguenti osservazioni :*

- *La misura nel punto R1 sembra essere stata effettuata dietro l'edificio più esposto che genera quindi un effetto di schermo rispetto alla rumorosità prodotta dall'attività oggetto di valutazione.*
- *Viene utilizzato il descrittore L90 per la valutazione della rumorosità attribuibile alle sole sorgenti della ditta ma si ritiene che, vista la tipologia di sorgenti presenti, questo descrittore non possa essere applicato in quanto gran parte di queste possono essere considerate con caratteristiche simili a quelle del rumore stradale e pertanto applicando il descrittore L90 verrebbero escluse.*
- *Non è chiaro se le misure effettuate tengono conto della situazione di massima rumorosità con la presenza simultanea di tutte le sorgenti che potenzialmente possono operare in contemporanea.*
- *Non è chiaro il motivo per cui l'immissione viene valutata nei punti 3, 4, 5 e 6 in cui invece è appropriato valutare il rispetto del valore limite di emissione. Il rispetto dei valori limite assoluti di immissione va valutato in corrispondenza dei ricettori più esposti.*
- *Per quanto sopra riportato si ritiene debba essere rivalutato il rispetto del criterio differenziale in particolare misurando anche il livello di rumore residuo per una più corretta analisi."*

La Conferenza dei Servizi nel corso della seduta del 07/10/2021, come riportato nel **verbale n. 9** agli atti del procedimento, proseguiva la disamina dell'Allegato 13 (*"Risposta finale"*) trasmesso dall'impresa VINCENZO FAGIOLI SRL con nota prot. n. 119 del 13/09/2021 e affrontava, tra l'altro, i seguenti processi: trattamento D13 - R12 dosaggio – miscelatura; trattamento R12 trattamento tecnologico; trattamento R12 ricondizionamento. In particolare:

- relativamente al quantitativo per ogni lotto dei rifiuti inviabili al processo di trattamento D13 – R12 dosaggio - miscelatura, si prescriveva l'effettuazione della caratterizzazione analitica del lotto omogeneo in funzione della destinazione finale come individuata nel modulo di lavorazione e l'accompagnamento, per ogni lotto di miscelazione, del modulo di lavorazione;
- riguardo al trattamento R12 trattamento tecnologico:
 - per i codici da utilizzare per i rifiuti in uscita dall'operazione di trattamento, si stabiliva che non potranno essere indicati codici EER relativi ad altri processi di produzione;

- si decideva che dalle operazioni di infustamento/insaccamento non potranno uscire rifiuti con codice EER 19 XX XX poiché non sono propriamente operazioni di trattamento (il rifiuto contenuto negli imballaggi non viene modificato);
- si evidenziava che la risposta n. 59 non forniva elementi utili per determinare quali rifiuti, sottoposti ad operazioni di recupero specifiche, potevano rientrare nella definizione di End o Waste ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/2006;
- si prendeva atto che le polveri in uscita verranno inviate al recupero presso impianti autorizzati per la produzione di materia prima da utilizzare nella produzione di concimi/fertilizzanti e che ai contenitori di tali rifiuti derivanti dal processo R12 trattamento tecnologico non potranno essere attribuiti i codici EER 17 XX XX;
- si proponeva di introdurre una prescrizione che disponesse l'effettuazione di una valutazione dell'impatto acustico da eseguirsi, dopo il rilascio del riesame AIA, in fase di esercizio dell'installazione, con modalità che sarebbero state stabilite nella prossima seduta;
- si prendeva atto che le modalità indicate dalla Conferenza di gestione di PCB (PoliCloroBifenili) erano state recepite nella relazione tecnica e si prescriveva quale quantità massima giornaliera di trattamento 10 t/g;
- relativamente al trattamento R12 ricondizionamento si prescriveva che:
 - ai rifiuti sottoposti all'operazione di trattamento R12 ricondizionamento non potranno essere attribuiti in uscita codici EER differenti da quelli assegnati in entrata, fatto salvo per i rifiuti da imballaggio eventualmente prodotti;
 - l'impresa dovrà procedere al tracciamento delle non-conformità accertate in relazione al rispetto della normativa ADR da parte dei trasportatori di rifiuti in ingresso all'impianto.

In prosecuzione dei lavori, questo Settore con nota prot. n. 15299 del 08/10/2021 convocava la Conferenza dei Servizi per il 13 ottobre 2021 e con successiva nota prot. n. 15455 del 12/10/2021 trasmetteva, agli interessati, la copia del verbale n. 9 del 7/10/2021.

La Conferenza dei Servizi nel corso della seduta del 13/10/2021, come riportato nel **verbale n. 10** agli atti del procedimento, proseguiva la disamina dell'Allegato 13 ("*Risposta finale*") trasmesso dall'impresa VINCENZO FAGIOLI SRL con nota prot. n. 119 del 13/09/2021 e affrontava, tra l'altro, i seguenti argomenti: il trattamento R3 R4 lavaggio e bonifica, il trattamento R5 riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche, il processo di trattamento R12 raggruppamento preliminare e il trattamento R13 messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12. In particolare:

- riguardo al processo di trattamento R3 R4 "lavaggio e bonifica" la Conferenza concordava sul fatto che:
 - o il trattamento R4 lavaggio e bonifica sarebbe stato autorizzato per gli imballaggi, al fine di reimpiego tal quale, mentre il trattamento R12 lavaggio e bonifica sarebbe stato autorizzato per gli altri rifiuti;
 - o alcuni codici inseriti nella scheda specifica non erano approvabili;
 - o fosse necessario eseguire la caratterizzazione analitica ad ogni fine operazione sia per gli imballaggi che per gli altri rifiuti al fine di valutare se il lavoro di lavaggio fosse completo o efficace.

L'ARPAM ribadiva che, eccetto gli imballaggi, le altre categorie non rientravano nel concetto di recupero completo (EoW). L'EOW doveva essere specificato adeguatamente e andava riformulata la scheda.

- rispetto al processo di trattamento R12 raggruppamento preliminare" (*elaborato n. 13*) la Conferenza stabiliva quanto segue:
 - o la conferma della prescrizione già contenuta nel provvedimento unico 62/2017;
 - o la prescrizione che i rifiuti derivanti da un raggruppamento debbano essere conferibili singolarmente prima del raggruppamento;
 - o che non potrà esserci sovrapposizione nelle operazioni di raggruppamento. Ossia andrebbe stabilita una prescrizione per la quale non sarà possibile passare da un'operazione di raggruppamento R12 ad un'altra;
 - o che se si dovesse effettuare un raggruppamento dei metalli, andrebbe prescritto che il codice di rifiuto non deve cambiare se sottoposto ad operazione di raggruppamento.
- riguardo al processo di trattamento R13 messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da R1 ad R12 si stabiliva di prescrivere, in relazione ai codici EER 16.03.07* "*Mercurio metallico*", che l'impianto effettuerà lo stoccaggio di tali rifiuti per un periodo inferiore ad un anno.

In prosecuzione dei lavori, questo Settore, con nota prot. n. 15682 del 15/10/2021 convocava la Conferenza dei Servizi per il 20 ottobre 2021 e successivamente con nota prot. n. 15774 del 18/10/2021 trasmetteva agli interessati la copia del verbale n. 10 del 13/10/2021.

La Conferenza dei Servizi nel corso della seduta del 20/10/2021, come riportato nel **verbale n. 11** agli atti del procedimento, proseguiva la disamina dell’Allegato 13 (“*Risposta finale*”) trasmesso dall’impresa VINCENZO FAGIOLI SRL con nota prot. n. 119 del 13/09/2021. Affrontava quindi, tra l’altro, i seguenti argomenti: il trattamento R3 R4 lavaggio e bonifica, il trattamento R5 riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche, il processo di trattamento R12 raggruppamento preliminare e il trattamento R13 messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12. In particolare la Conferenza stabiliva:

- che la valutazione del rischio di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose è in capo all’impresa che tramite asseverazione di un professionista abilitato dovrà indicare se l’impianto rientra o meno nei parametri del D.lgs. 105/2015. Il parere dei VV.FF di Fermo, espresso con nota prot. n. 6608 del 01/10/2021, indicava che il documentato in possesso della ditta - con la prima richiesta di rilascio AIA - sulla valutazione del rischio rimaneva valido se non si apportavano modifiche significative al vecchio progetto;
- che i moduli di lavorazione allegati agli elaborati progettuali sono approvabili all’interno della progettazione preferibilmente integrati secondo quanto emerso in Conferenza. In particolare, secondo l’ARPAM, per i moduli di lavorazione MPG 19.01 e MPG 19.02 sarebbe stato consigliabile inserire una voce apposita per il modo di lavorazione;
- che per lo stoccaggio dei rifiuti combustibili ottenuti dal processo di trattamento tecnologico è da tenersi in considerazione nell’analisi progettuale il criterio quantitativo e non quello temporale. Nel provvedimento autorizzatorio dovrà, quindi, essere indicato un quantitativo massimo stoccabile;
- che in riferimento al processo D9 di stabilizzazione – solidificazione:
 - ✓ l’Azienda non utilizzerà acqua del CIIP per operazioni industriali o di processo, ma le acque piovane per le quali c’è possibilità di stoccaggio per 400 metri cubi;
 - ✓ il processo di riduzione dei rifiuti sui rifiuti solidi contenenti cromo esavalente, avverrà alimentando il rifiuto ed il reagente in una tramoggia che alimenta una coclea al fine di avere un intimo contatto tra rifiuto e reagente che è costituito da una malta di fangosa pompabile di cemento in acqua. All’uscita il rifiuto viene stoccato in un cassone/vasca e viene sottoposto ad ulteriore miscelazione a mezzo di una benna miscelatrice e viene lasciato riposare per almeno 24 ore utilizzando un cemento con una elevata concentrazione di allumina;
 - ✓ l’uso del modulo di lavorazione MPG 19.02 verrà prescritto;
- riguardo al processo D9 – trattamento tecnologico:
 - ✓ l’avvio di rifiuti non pericolosi alle operazioni di trattamento del processo D9 – Trattamento Tecnologico, è giustificabile per quei rifiuti che, per composizione, non rispettano i criteri per l’avvio diretto alle successive operazioni di smaltimento (in base alla tipologia/destinazione del rifiuto). Si vietava, quindi, di effettuare il trattamento su rifiuti non pericolosi che abbiano le caratteristiche per lo smaltimento finale diretto, ad esclusione dei rifiuti utilizzati in sostituzione delle materie prime;
 - ✓ non è approvabile la lavorazione 6.1.2 - Elaborato 4 (pag. 18) - relativa al processo D9 trattamento tecnologico – preparazione rifiuti per combustibili;
 - ✓ non è approvabile la linea del processo lavorazione 6.2.3;
 - ✓ ulteriormente l’ARPAM riporta in chat quanto di seguito a verbale:
 - ✓ l’operazione D9 Trattamento Tecnologico, riguardo la produzione di rifiuti non combustibili, non può essere autorizzato;
 - ✓ l’operazione D9 Trattamento Tecnologico, riguardo la produzione di rifiuti combustibili liquidi, non può essere autorizzato;
- rispetto al processo D9 riduzione i cromati venivano tolti i codici 17 XX XX dalla Tabella 2 EX NP2 (elaborato 2);
- a proposito al processo D13 dosaggio e miscelatura:
 - ✓ di suggerire di rivedere gli elaborati grafici al fine di avere chiare le operazioni; di chiarire quindi che in Area 12 risulta presente un macchinario M2 (miscelatore) come installazione fissa, in area 8, invece, risulta presente un tritatore fisso e un miscelatore mobile;
 - ✓ di riferirsi al BREF 2.1.4 per il superamento della problematica della miscelazione tra stati fisici diversi;
 - ✓ di stralciare i rifiuti in uscita dal processo con codici di matrice EER 17XXXX in quanto risultano fuori contesto;
- riguardo al processo R12 trattamento tecnologico:
 - ✓ di prendere atto che nell’allegato 19 viene inserita una sub-lista, indicata nella colonna 14-bis, che individua rifiuti che possono produrre polveri che devono essere gestiti nell’area 12;
 - ✓ di recepire come prescrizioni quanto segue:

- il grado di decontaminazione del PCB viene determinato sulla base di analisi di caratterizzazione come di norma viene fatto per la classificazione di tutte le tipologie di rifiuti. Il lavoro verrà effettuato da operatori dotati dei DPI necessari per evitare il contatto con tale rifiuto, oltre che muniti di apposite mascherine filtranti, guanti, tuta in tyvek, stivali in gomma. Si tende ad evitare sistemi con pompe in aspirazione o mandata, per cui si lavorerà solo per caduta in contenitore a norma per il drenaggio dell’olio. *Il lavoro verrà effettuato da operatori dotati dei DPI necessari per evitare il contatto.* Una volta tolto l’olio dall’interno del trasformatore si dovrà procedere allo smontaggio per far sì che le parti impregnate d’olio (come carta e legno) vengano inviate a termodistruzione, mentre invece le parti metalliche di cui è costituito (ferro, lamierino, alluminio, rame, ottone), dopo lo smontaggio dei trasformatori dovranno essere sottoposte a bonifica attraverso il lavaggio con appositi prodotti sgrassanti per essere poi inviate a recupero dopo essere stati analizzati per verificare l’avvenuta bonifica;
 - l’area per il trattamento di lavaggio dei componenti dei trasformatori sarà allestita nelle aree 1-2-8. In tali aree al fine di poter effettuare le operazioni di lavaggio verrà posizionata una vasca metallica delle dimensioni minime di tre metri di lato dove verranno effettuate le lavorazioni a campagne a seconda delle apparecchiature presenti nel rispetto dei tempi di permanenza di legge.
 - la vasca verrà posizionata su un telo impermeabile in PE ad ulteriore protezione di eventuali sversamenti. Dopo aver svuotato l’olio, si procederà allo smontaggio delle varie parti metalliche ed al successivo lavaggio. I reflui prodotti non recuperabili e destinati allo smaltimento verranno pompati all’interno di IBC ed inviati allo smaltimento nel rispetto della normativa vigente, mentre i metalli verranno inviati al recupero;
 - sull’applicazione delle BAT 8 in collegamento con la BAT 51 si precisa che l’azienda utilizza entrambe le BAT per quanto applicabile ed in particolare per la BAT 8 essa verrà usata come da allegato riportato alla fine della relazione tecnica coordinata;
 - il PCB essendo una sostanza che ha una bassissima tensione di vapore, esso non viene monitorato nei punti di emissione convogliati, in quanto ritenuto non rilevante sulla base dell’adozione del protocollo di gestione aziendale descritto da pag. 2 a pag. 9 del punto 1 e da IO 33, inoltre non viene effettuata la frantumazione delle parti metalliche, né tantomeno il lavaggio viene effettuato con solventi clorurati che potrebbero essere il mezzo di trasporto a causa della solubilità del PCB in tali sostanze a causa della loro volatilità. In ogni caso relativamente ai PCB pur ritenendo non rilevante la loro emissione, e non essendo monitorato come parametro emissivo, a seguito di quanto emerso durante la conferenza dei servizi, ai fini della valutazione come ricadute presso i recettori l’azienda adotterà il protocollo di gestione aziendale.
- relativamente alla BAT 51 si precisava che verranno adottate le seguenti tecniche:
- ✓ rivestimento del pavimento in cemento additivato di fibre in materie plastiche con riporto di levigazione di strato di quarzo superficiale. Utilizzo ulteriore di una vasca di contenimento rivestita di materiale plastico in HDPE per lo stoccaggio dei contenitori;
 - ✓ nella zona di deposito l’accesso sarà vietato. La zona di manipolazione durante le eventuali campagne sarà recintata per evitare l’ingresso di persone non autorizzate. Le superfici interne ed esterne delle apparecchiature vengono pulite con detergente anionico basico;
 - ✓ sarà previsto un lungo periodo di drenaggio di almeno 12 ore per evitare l’eventuale gocciolamento di liquido contaminato durante le operazioni successive di trattamento, dopo la separazione del nucleo dal corpo di un trasformatore elettrico;
 - ✓ il carbone attivo degli eventuali filtri localizzati dell’aria della zona di decontaminazione verrà smaltito al termine della lavorazione di bonifica. Verrà adottato il piano di gestione ambientale aziendale in merito al monitoraggio;
 - ✓ verranno destinate all’incenerimento ad alta temperatura le parti porose contaminate del trasformatore elettrico (legno e carta), al fine di distruggere i PCB contenuti negli oli mediante incenerimento ad alta temperatura.

In prosecuzione dei lavori, questo Settore con nota prot. n. 16089 del 25/10/2021 convocava la Conferenza dei Servizi per il 03 novembre 2021, agli interessati, e successivamente, con nota prot. n. 16285 del 27/10/2021, trasmetteva la copia del verbale n. 11 del 20/10/2021.

La Conferenza dei Servizi nel corso della seduta del 03/11/2021, come riportato nel **verbale n. 12** agli atti del procedimento, procedeva ad una valutazione puntuale delle BAT tramite i tecnici dell’ARPAM presenti, i quali operavano prendendo come riferimento la norma “*Decisione di Esecuzione (Ue) 2018/1147 della Commissione*” del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. In particolare nel corso della seduta:

Venivano esaminate le varie BAT e si stabiliva quali fossero e quali non fossero applicabili.

La Provincia di Fermo ricordava, in merito alla gestione dei rifiuti di mercurio, che ai sensi del Regolamento (Ue) 2017/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017, è disposta una sorta di divieto di rigenerazione dei rifiuti di mercurio. Gli articoli 11 e seguenti di tale regolamento, disciplinano la gestione dei rifiuti di mercurio finalizzata comunque ad operazioni di smaltimento (e non di recupero). Andrebbe pertanto chiarito, e di conseguenza modificato, il quadro progettuale qualora l'impresa non effettuasse lo smaltimento di rifiuti di mercurio; oppure andrebbero introdotte specifiche integrazioni e/o prescrizioni nel caso si preveda di effettuare, oltre al deposito preliminare D15 (operazione che si ritiene, comunque, ammissibile), anche lo smaltimento dei rifiuti di mercurio (per es. D9 solidificazione) che comprendano le modalità operative per ottemperare al rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento. Ribadiva, infine, che devono essere eliminati, dalle schede progettuali, tutti i codici EER relativi ai rifiuti di mercurio da qualsiasi operazione di recupero.

In merito a ciò l'ARPAM sosteneva che, a parte la possibilità di procedere allo svolgimento dell'operazione di deposito preliminare D15, l'impresa non possa effettuare anche le altre operazioni di smaltimento in quanto nelle schede progettuali non sono adeguatamente descritte le modalità di gestione dei rifiuti di mercurio.

La Conferenza affrontava anche i rifiuti sanitari di cui il DPR n. 254/2003 e stabiliva quanto che la relazione di progetto dell'impresa risulta carente ai fini della gestione dei rifiuti sanitari pericolosi (CER 18 01 03* e CER 18 02 02*), e pertanto non può essere consentita nessuna gestione dei rifiuti sanitari pericolosi, eccetto il mero deposito preliminare D15 o messa in riserva R13 di rifiuti da conferire ad impianti di incenerimento senza o con recupero di energia, per un massimo di massimo 5 giorni, senza che venga effettuata l'apertura degli imballaggi o qualsiasi altro tipo di manipolazione. Si precisava che i contenitori con tali rifiuti pericolosi arrivano chiusi ai sensi dell'art. 8 del DPR 254/2003.

L'ARPAM con nota prot. n. 36132 dell'08/11/2021 (*assunta al prot. n. 16933 del 09/11/2021*) inviava le osservazioni conclusive. In particolare si facevano osservazioni all'allegato 19, si proponevano per le seguenti operazioni di trattamento le modalità operative: D9 trattamento tecnologico; D9 stabilizzazione – solidificazione; miscelazione (R12 – D13); R3-R4 lavaggio e bonifica; R3 – riciclo/recupero sostanza organiche; R5 riciclaggio di altre sostanze inorganiche; R12 TT; e si riportavano a titolo indicativo le osservazioni relative alle prescrizioni vigenti per le quali si proponeva l'aggiornamento dei riferimenti inerenti all'applicazione delle tecniche previste dal “BREF Waste Treatment 2018”.

Questo Settore con nota prot. n. 16948 del 09/11/2021 convocava, in prosecuzione dei lavori, la Conferenza dei Servizi per il 18 novembre 2021, agli interessati, trasmetteva la copia del verbale n. 12 del 09/11/2021.

La Conferenza dei Servizi nel corso della seduta del 18/11/2021, come riportato nel **verbale n. 13** agli atti del procedimento, dopo aver passato in rassegna, in rapida successione, il contenuto dei verbali precedenti, laddove l'analisi delle varie operazioni di gestione dei rifiuti avevano riscontrato elementi di criticità concordava quanto segue:

- di addivenire ad una sorta di appendice “amministrativa” rispetto alla tempistica del procedimento, i cui termini sono fissati dall'art. 29-quater del medesimo decreto, allo scopo di consentire un adeguato approfondimento tecnico delle molteplici problematiche emerse nel corso del lavoro istruttorio compiuto in seno alla Conferenza dei Servizi in considerazione della complessità dell'installazione, oggetto di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29-octies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché di valutazione della contestuale domanda di modifica sostanziale della stessa;
- l'elenco degli elaborati da modificare/integrare, i termini per la presentazione degli stessi ed i termini, aggiuntivi al procedimento, per consentire l'esame compiuto da parte della stessa Conferenza come di seguito specificato:

“A” In relazione alla documentazione tecnico/progettuale che sarà oggetto di “integrazione volontaria” da parte dell'impresa proponente, che, comunque, non potrà contenere elementi nuovi (codici EER, operazioni di recupero e/o di smaltimento, organizzazione logistica, ecc.) rispetto al progetto originario e/o alle integrazioni successivamente inviate si stabiliva quanto segue:

- 1) Saranno riproposti, in sostituzione di quelli precedentemente inviati, i seguenti elaborati:
 - a) Elaborato 10, recante Relazione tecnica riguardante le operazioni di recupero R3 *Riciclo / recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)*, contenuto nella cartella 10, dell'allegato 6 (inoltrato via PEC con nota del 13/09/2021 assunta al prot. n. 13880) [*cfr. verbale n. 9 del 07/10/2021*];
 - b) Elaborato 11, recante Relazione tecnica riguardante le operazioni di recupero R4 *Riciclaggio / recupero dei metalli e dei composti metallici*, contenuto nella cartella 11, dell'allegato 6 (inoltrato via PEC con nota del 13/09/2021 assunta al prot. n. 13880) [*cfr. verbale n. 9 del 07/10/2021*];

- c) Elaborato 12, recante Relazione tecnica riguardante le operazioni di recupero R5 *Riciclaggio / recupero di altre sostanze inorganiche*, contenuto nella cartella 12, dell'allegato 6 (inoltrato via PEC con nota del 13/09/2021 assunta al prot. n. 13880);
 - d) Elaborato 19, recante Elenco generale dei codici EER e dei gruppi omogenei, contenuto nell'allegato 6 (inoltrato via PEC con nota del 13/09/2021 assunta al prot. n. 13880). Tale elaborato verrà "splittato" in tante schede contenenti i codici EER, una per ciascuna operazione / filiera di gestione dei rifiuti, in cui includere anche una colonna "annotazioni / note" dove precisare / specificare eventuali ulteriori definizioni o limitazioni riguardanti il singolo rifiuto;
 - e) Elaborato A14.1 recante Elenco attrezzature utilizzata per ciascuna operazione, contenuto nell'allegato 1 (inoltrato via PEC con nota del 13/09/2021 assunta al prot. n. 13880);
 - f) Elaborato A14.2 recante Elenco attrezzature per ciascuna area di utilizzo, contenuto nell'allegato 1 (inoltrato via PEC con nota del 13/09/2021 assunta al prot. n. 13880).
- 2) Relazione tecnica integrativa con cui fornire spiegazioni e/o chiarimenti in ordine a dubbi o questioni e problematiche rimaste aperte nel corso dei lavori della Conferenza inerenti esclusivamente ai seguenti argomenti:
- a) In riferimento al punto 131, dell'Allegato 13 ("*Risposta finale*") (inoltrato via PEC con nota del 13/09/2021 assunta al prot. n. 13880), con la quale venivano chiesti chiarimenti in merito allo stoccaggio dei rifiuti nell'area esterna ai capannoni, nel verbale n. 8 del 28/09/2021 (come ribadito anche nel verbale n. 9 del 07/10/2021) era stata, fra l'altro, avviata una discussione circa i parametri da analizzare allo scarico dell'impianto di trattamento, conclusasi con l'intesa che l'impresa avrebbe prodotto una proposta informale da sottoporre alla valutazione della Conferenza.
 - b) In riferimento al punto 47 del medesimo Allegato 13 ("*Risposta finale*"), laddove si analizzano i criteri per lo stoccaggio dei rifiuti combustili ottenuti dal processo di trattamento tecnologico, nel corso della seduta della Conferenza del 20/10/2021 (cfr. verbale n. 11) si perveniva alla conclusione condivisa che fosse il criterio quantitativo e non quello temporale da tenere per lo stoccaggio di tali rifiuti. Si verbalizzava, quindi, che nel provvedimento autorizzatorio dovrà essere indicato un quantitativo massimo stoccabile. L'impresa proporrà indicazioni tecniche per determinare il quantitativo massimo stoccabile.
 - c) Come argomentato nel corso seduta della Conferenza del 20/10/2021 (cfr. verbale n. 11), l'impresa farà pervenire una valutazione del rischio di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose tramite asseverazione di un professionista abilitato che attesterà se l'impianto rientra o meno nei parametri del D.lgs. 105/2015 (normativa Seveso).

"B" In relazione ai termini per la presentazione delle "integrazioni volontarie" si concordava che esse dovranno essere presentate entro 20 giorni dal ricevimento del verbale.

"C" In relazione ai termini, aggiuntivi al procedimento, per consentire l'esame compiuto da parte della Conferenza, si concordava di fissare la successiva Conferenza dei Servizi in data mercoledì 12 gennaio 2022 nell'ambito della quale lo stesso organismo avrebbe chiuso i lavori consentendo all'Autorità competente di procedere alla conclusione del procedimento di riesame e contestuale modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale con l'emanazione della determinazione dirigenziale definitiva.

Inoltre, l'impresa comunicava di produrre, come sopra già precisato e nel rispetto delle condizioni ivi specificate, quanto di seguito indicato:

- 1) La descrizione specifica dei codici EER "99" da includere nell'Elaborato 19 soggetto a ripresentazione [punto 1), lett. d) della suddetta sezione "A"];
- 2) Nota di chiarimento in merito alle prescrizioni per lo scarico di prima pioggia fornite in data odierna dall'ARPAM;
- 3) Allegato tecnico di riscontro al suddetto parere dell'ARPAM prot. n. 36132 del 08/11/2021.

Questo Settore con nota prot. n. 17660 del 19/11/2021 trasmetteva la copia del verbale n. 13 del 18/11/2021 come rettificato con nota prot. n. 18028 del 26/11/2021.

La ditta VINCENZO FAGIOLI SRL con posta certificata del 9 dicembre 2021 (*assunta al prot. n. 18647 del 10/12/2021*) inviava la seguente documentazione integrativa volontaria:

- Elaborato 10, Rev.01 del 07.12.2021;
- Elaborato 11, Rev.01 del 07.12.2021;
- Elaborato 12, Rev.01 del 07.12.2021;
- Elaborato 19, Rev.02 del 07.12.2021;
- Elaborato A14.1, Rev.03 del 07.12.2021;
- Elaborato A14.2, Rev.05 del 07.12.2021;
- 1.1 Controllo incidenti rilevanti Seveso;
- Dichiarazione congiunta riguardo la normativa Seveso;
- Indicazioni Tecniche Quantitativo Max stoccabile;
- Valutazione del rischio di incidente rilevante;

- Pagine da Allegato tecnico riscontro ARPAM prot. n. 36132;
- Nota di chiarimento in merito alle prescrizioni per lo scarico di prima pioggia;
- Allegato tecnico riscontro ARPAM prot. n. 36132 del 08-11-2021.

In prosecuzione dei lavori, questo Settore, con nota prot. n. 18878 del 15/12/2021, convocava la seduta della Conferenza dei Servizi per il 12 gennaio 2022 e inoltrava agli interessati la documentazione integrativa della ditta VINCENZO FAGIOLI SRL sopraelencata.

La Conferenza dei Servizi nel corso della seduta del 12 gennaio 2022, come riportato nel **verbale n. 14** agli atti del procedimento, esaminava la documentazione integrativa presentata dall'impresa proponente in data 19/11/2021 e osservava per i vari elaborati quanto di seguito sintetizzato:

- Elaborato 10 - recante la relazione tecnica riguardante le operazioni di recupero R3 Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche, (Rev.01 del 07.12.2021):
 - dopo un breve confronto in merito all'esamina della Tabella 2 Bis, la Conferenza dei Servizi, proponeva all'impresa delle modifiche alla stessa tabella;
 - dall'esame della Tabella 3 (ex tabella NP9), pag. 12 dell'elaborato 10, la Conferenza dei Servizi, dopo una breve discussione, riteneva necessario che fossero stralciati i codici EER 160508 e 16059 in uscita e che nel provvedimento finale andasse inserita la seguente prescrizione: i rifiuti indicati nella lista dei possibili EER da sottoporre all'operazione R3 non dovranno essere trattati tutti contemporaneamente.
- Elaborato 11 - recante Relazione tecnica riguardante le operazioni di recupero R4 Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metalli, (Rev.01 del 07.12.2021).
Dopo un breve confronto in merito alla soprarichiamata Tabella 2 Bis la Conferenza dei Servizi, riteneva opportuno apportare delle modifiche alla stessa tabella.
- Elaborato 12 - recante Relazione tecnica riguardante le operazioni di recupero R5 Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche, (Rev.01 del 07.12.2021): dall'esamina della Tabella 3 Bis che riportava le informazioni relative a tipologia dei rifiuti, provenienza, caratteristiche, attività di recupero, caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti, la Conferenza dei Servizi, dopo un breve confronto, riteneva funzionale accorpate i codici EER 020203, EER 020299 e EER 060314 in quanto trattasi, sostanzialmente della stessa tipologia di rifiuto da gestire secondo le modalità e nel rispetto pedissequo di tutte le indicazioni contenute nel punto 11.9 del Dm 5/2/1998.
Nella successiva Tabella 4, a pag. 9, si evidenziava la non appropriatezza del codice in uscita EER 190203 che pertanto era da ritenersi stralciato.

Al fine di proseguire i lavori, questo Settore con note prot. n. 473 del 14/01/2022, prot. n. 836 del 21/10/2022 e prot. n. 1088 del 26/01/2021 convocava la Conferenza dei Servizi per i giorni 21, 24 e 31 gennaio 2022 e trasmetteva e con nota prot. n. 754 del 20/01/2022, ai soggetti interessati, la copia del verbale n. 14° del 12 gennaio 2022.

La Conferenza dei Servizi nel corso delle sedute del 21, 24 e 31 gennaio 2022, come riportato nel **verbale n. 15** agli atti del procedimento e inviato ai soggetti interessati con nota prot. n. 1771 del 07/02/2022, continuava l'esamina della documentazione integrativa volontaria trasmessa dall'impresa proponente il 9/12/2021 e in particolare:

- prendeva atto della dichiarazione datata 7/12/2021 nella quale, esaminata la funzionalità S/W di gestione, si dichiarava *"di ritenere tale strumento di gestione adeguato ed idoneo a poter effettuare il controllo puntuale dei quantitativi di rifiuti presenti nello stabilimento soggetti al D.L.gs 105/2015 (norma Seveso), al fine di restare al di sotto dei valori della colonna 2 della parte 1 del D.L.gs 105/2015 e quindi non rientrare nella normativa Seveso"*;
- stabiliva che gli autocontrolli sulle acque di prima pioggia dovranno comprendere tutti i parametri indicati da ARPAM, anche i parametri Fosforo Totale, Azoto Totale, Azoto Ammoniacale, Tensioattivi Totali, Grassi ed olii animali e vegetali per un periodo di almeno due anni a decorrere dal provvedimento di conclusione del procedimento in itinere. Trascorso questo termine di tempo, potranno essere esclusi dagli autocontrolli uno o più dei suddetti cinque parametri, a condizione che dalle verifiche analitiche di laboratorio non emergano tracce neppure minime delle sostanze di cui ai predetti parametri. Tuttavia le verifiche dell'ARPAM comprenderanno sempre ed in ogni caso anche questi parametri, che la ditta avrà la facoltà di escludere dagli autocontrolli (se si verificano le predette condizioni), e che in caso di superamento dei limiti di legge rilevato da ARPAM costituiranno oggetto di contestazione ai sensi dell'art.130 del DLgs 152/2006 come per qualsiasi altro parametro sottoposto a controllo.
- ricordava che la ditta proponente intende, anche se non richiesto, fare i controlli sul PH;

- stabiliva la seguente prescrizione per i codici EER XX XX 99: il codice EER sia adeguatamente descritto, sul formulario d’identificazione del rifiuto, dal produttore dello stesso, in base alle modalità di classificazione secondo le disposizioni della decisione n. 2014/955/UE e del Reg. (UE) n. 1357/2014;
- suggeriva di aggiungere, relativamente all’operazione R3, la seguente prescrizione: i materiali in uscita dalla linea di trattamento dovranno essere identificati per lotto di produzione. Per ogni lotto di produzione, al fine di attestare la cessazione della qualifica del rifiuto, l’impresa dovrà corredare alla documentazione riguardante il lotto anche una dichiarazione di conformità, che contenga le seguenti informazioni minime:
 - a. Ragione Sociale del produttore;
 - b. Caratteristiche della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto;
 - c. La quantificazione del lotto di riferimento;
 - d. Rapporti Analitici di prova per il rispetto degli standard ambientali, tecnici e sanitari, ove previsti;
- a seguito di un attento e accurato dibattito, riportava in tabella le valutazioni sintetizzate per i vari codici;
- proponeva la seguente prescrizione: per i rifiuti detti R.A.E.E. possono essere effettuate esclusivamente operazioni di stoccaggio o di accorpamento, senza apertura involucri protettivi né manipolazione, finalizzati all’ottimizzazione delle fasi di trasporto. I rifiuti devono essere stoccati, l’area dedicata allo stoccaggio deve essere evidenziata mediante apposita cartellonistica di immediata percezione visiva e protetta in modo da evitare rischi per gli operatori e l’ambiente;
- prendeva atto che la ditta proponente, riguardo:
 - o agli altri codici EER 20 XX XX non inseriti nella tabella del paragrafo 1 “Revisione allegato 19” trasmesso dalla ditta il 9/12/2021, concorda con quanto indicato dall’APRPAM a pag. 8 delle osservazioni conclusive trasmesse con nota prot. n. 36132 dell’08/11/2021;
 - o ai rifiuti contenenti amianto concorda con quanto indicato dall’APRPAM a pag. 8 delle osservazioni conclusive trasmesse con nota prot. n. 36132 dell’08/11/2021;
 - o ai rifiuti contenenti mercurio concorda con quanto indicato dall’APRPAM a pag. 8 delle osservazioni conclusive trasmesse con nota prot. n. 36132 dell’08/11/2021;
- stabiliva in merito all’“Operazione D9 Trattamento Tecnologico” di:
 - o mantenere le modalità operative e gestionali specifiche proposte dall’ARPAM nel paragrafo 1 “Operazione D9 Trattamento Tecnologico”, pag. 8 e 9, delle osservazioni conclusive trasmesse con nota prot. n. 36132 dell’08/11/2021 (assunta con prot. n. 16933 dell’08/11/2021);
 - o non autorizzare la produzione di rifiuti combustibili liquidi;
 - o autorizzare, ad eccezione di quelli liquidi, solo per le destinazioni del rifiuto in uscita in D1 – D5 – D12;
- decideva per l’Operazione D9 - Stabilizzazione – Solidificazione di fare proprie le modalità operative e gestionali specifiche riportate nel paragrafo 2 “Operazione D9 - Stabilizzazione – Solidificazione”, pag. 9 e 10, delle osservazioni conclusive trasmesse dall’ARPAM con nota prot. n. 36132 dell’08/11/2021 (assunta con prot. n. 16933 dell’08/11/2021);
- in merito all’Operazioni di miscelazione (R12 – D13):
 - o confermava le modalità operative e gestionali specifiche riportate nel paragrafo 3 “Operazioni di miscelazione (R12 – D13)”, pag. 10, delle osservazioni conclusive trasmesse dall’ARPAM con nota prot. n. 36132 dell’08/11/2021 (assunta con prot. n. 16933 dell’08/11/2021);
 - o evidenziava un refuso al punto 4 (per mero errore materiale è stato indicato il comma 2 dell’art. 6 del D. Lgs. 36/2003 anziché il comma 3), pertanto, esso viene così modificato: “La miscelazione di rifiuti destinati allo smaltimento in discarica, ai sensi dell’art. 6, comma 3 del D. Lgs. 36/2003, deve essere effettuata esclusivamente nel caso in cui siano specificate le caratteristiche dei rifiuti originari, e se le singole partite posseggono già, prima del trattamento di miscelazione, le caratteristiche di ammissibilità in discarica.”;
- concordava per l’Operazione R3 – R4 Lavaggio e bonifica con le modalità operative e gestionali specifiche riportate nel paragrafo 4 “Operazione R3 – R4 Lavaggio e bonifica”, pag. 10, delle osservazioni conclusive trasmesse dall’ARPAM con nota prot. n. 36132 dell’08/11/2021 (assunta con prot. n. 16933 dell’08/11/2021);
- faceva proprie per l’Operazione R12 TT le prescrizioni riportate nel paragrafo “Operazione R12 TT”, pag. 11 e 12, delle osservazioni conclusive trasmesse dall’ARPAM soprarichiamate e stabilisce che il testo della prescrizione sulla modalità di utilizzo della “sommatoria amministrativa” verrà indicato nel corso della prossima seduta dei lavori;
- proponeva all’organo competente l’aggiornamento dei riferimenti inerenti l’applicazione delle tecniche previste dal “BREF Waste Treatment 2018” come riportato nella tabella di pag. 12 del paragrafo 8 “Aggiornamento prescrizioni”, delle osservazioni conclusive trasmesse dall’ARPAM con nota prot. n. 36132 dell’08/11/2021;
- proponeva, altresì, all’organo competente la seguente prescrizione: la tabella C14, di cui all’Elaborato “PMC_Rev. 04” dovrà essere elaborata singolarmente per ogni linea di trattamento, come riportato dalla ditta nella risposta n. 15 dell’elaborato “Risposta finale CDS” del 19/08/2021, allegato n. 13 della documentazione integrativa trasmessa dalla ditta Vincenzo Fagiani SRL in data 13/09/2021;
- stabiliva di non autorizzare il codice 07 02 18, in attuazione alla Legge n. 108 del 29 luglio 2021.

La ditta VINCENZO FAGIOLI SRL con nota prot. n. 12 del 09/02/2022 (*assunta con prot. n. 1902 del 09/02/2022*) chiedeva precisazioni in merito al verbale n. 15 della Conferenza dei Servizi comunicando.

In risposta alla richiesta della ditta proponente, questo Settore, con nota prot. n. 2290 del 16/02/2022, nel trasmettere la nota di cui sopra agli interessati, comunicava che sarebbe stata affrontata nel corso della prossima Conferenza dei Servizi.

Successivamente in prosecuzione dei lavori, questo Settore, con nota prot. n. 5117 del 07/04/2022, convocava la Conferenza dei Servizi per il 22 aprile 2022 ed inviava, come deciso nel corso della 15° seduta tenutasi il 31/01/2022, alcune parti del testo dei seguenti documenti alla valutazione della Conferenza dei Servizi prima della stesura definitiva del provvedimento finale:

- bozza Determinazione conclusiva [formato PDF];
- bozza Allegato A "Documento Istruttorio" [formato PDF];
- bozza Allegato B "Quadro prescrittivo" [formato PDF];
- bozza Elaborato 19 "elenco generale rifiuti" [formato excell].

Nel corso della 16° seduta del 22 aprile 2022 si esaminava:

- la sezione E) dell'allegato B "Quadro prescrittivo" riguardante le emissioni in atmosfera, alla quale, pertanto, venivano apportate alcune correzioni. Inoltre, si richiedeva all'impresa di presentare alcuni documenti aggiornati (Metodi di prelievo e di analisi; elenco attrezzature distinguendo quelle installate da quelle previste; completamento tabella con limiti);
- la sezione F) dell'allegato B "Quadro prescrittivo" riguardante l'autorizzazione allo scarico senza osservazioni ulteriori;
- la sezione A) dell'allegato B "Quadro prescrittivo" riguardante le operazioni autorizzate senza osservazioni ulteriori;
- la sezione B) dell'allegato B "Quadro prescrittivo" riguardante la capacità dell'istallazione di cui si approvava la tabella;
- la sezione C) dell'allegato B "Quadro prescrittivo" riguardante le prescrizioni di carattere generale a cui venivano introdotte alcune modifiche;
- la sezione D) dell'allegato B "Quadro prescrittivo" riguardante le prescrizioni specifiche distinte per operazioni di gestione dei rifiuti. In particolare ci si soffermava sulle seguenti:
 - Operazioni di Recupero R13 - Messa in Riserva;
 - Operazioni di Recupero R12 - Raggruppamento;
 - Operazioni di Recupero R12 - Ricondizionamento;
 - Operazioni di Recupero R12 - Trattamento Tecnologico.

In prosecuzione dei lavori, con nota prot. n. 6037 del 26/04/2022 si convocava la 17° seduta della Conferenza dei Servizi per il 2 maggio 2022.

In data 28 aprile 2022 la ditta VINCENZO FAGIOLI trasmetteva con nota prot. n. 27/2022 (*assunta con prot. n. 6263 del 28/04/2022*) i seguenti documenti:

- Tabella Quadro Emissivo aggiornato;
- Risposta n° 15 contenente Tabella C14;
- Tabella C14 splittata in due tabelle;
- Rinnovo Certificati ISO 9001_14001_45001;
- Limiti Emissioni Provvedimento Unico 62-17;
- Estratto quadro emissivo vigente 115-2019;
- Tav. 3.1_3.4_3.5;
- Ecomizzatore filtro maniche;
- Metodi analitici ARPAV.

Questo Settore con nota prot. n. 6453 del 02/05/2022 inviava, a tutti i soggetti interessati, il verbale n. 16 del 22/04/2022.

Nel corso della 17° seduta del 2 maggio 2022 si completava l'esame e la contestuale modifica e correzione dei seguenti documenti:

- bozza Determinazione conclusiva;
- bozza Allegato A "Documento Istruttorio";
- bozza Allegato B "Quadro prescrittivo";
- bozza Elaborato 19 "Elenco generale rifiuti".

Inoltre, si conveniva che l'impresa avrebbe prodotto i seguenti documenti in formato aggiornato sulla base dell'esame svolto in Conferenza:

- Tabella Quadro Emissivo Aggiornato;
- Elaborato A14.1 bis "Correlazione attrezzature/impianti (operazioni (R/D) e messa in esercizio/operatività";
- Elaborato A14. 2 bis "Elenco attrezzature correlazione operatività utilizzo;
- Metodi analitici di campionamento ed analisi alle emissioni in atmosfera.

Con nota prot. n. 6913 del 09/05/2022 si inviava, a tutti i soggetti interessati, il **verbale n. 17** del 22/05/2022 agli atti del procedimento.

In data 13 maggio 2022 la ditta VINCENZO FAGIOLI trasmetteva a mezzo pec i seguenti documenti (*assunti con prot. n. 7228 del 13/05/2022*):

- Tabella Quadro Emissivo Aggiornato_Rev. 10.05.2022;
- Elaborato_A14.BIS Correlazione attrezzature operatività;
- Elaborato_A14BIS Correlazione attrezzature aree.

Successivamente, con nota prot. n. 37 del 27/05/2022 (*assunta con prot. n. 8240 del 31/05/2022*), la ditta VINCENZO FAGIOLI SRL inviava la risposta alla richiesta di chiarimenti avanzata dall'ARPAM con nota prot. n. 16262 del 25/05/2022 (*assunta con prot. n. 8015 del 26/05/2022*) circa le sostanze che vengono determinate con il metodo ISTISAN 98/2.

Oneri istruttori

La ditta VINCENZO FAGIOLI SRL ha versato la somma di **€7.177,50** relativa agli oneri istruttori previsti dal progetto di cui trattasi secondo i criteri individuati dalla D.G.R. 5 ottobre 2009, n. 1547 come di seguito specificato:

- **€1.000,00** accertato in data 21/12/2020;
- **€6.177,50** accertato in data 10/09/2021.

Garanzie finanziarie

Il soggetto autorizzato deve prestare la garanzia finanziaria, determinata ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 515 del 16/4/2012, pubblicata sul B.U.R. delle Marche n. 43 del 27 aprile 2012 (rettificata con D.G.R. n. 583 del 2/5/2012), con la quale sono state approvate le modalità di prestazione ed entità delle garanzie finanziarie:

Non pericolosi:

- per l'esercizio delle operazioni di stoccaggio (D15 – D14 – D13 – R13 - R12) di rifiuti speciali non pericolosi applicando il punto n. 1 ed il punto n. 2 dell'allegato B), tabella 1, di detta delibera si ha il seguente conteggio:
285 ton. x 100 €/ton. = € 28.500,00
- per l'esercizio delle operazioni di trattamento (D9 – D13 – D14 - R3 – R4 – R5 - R12) di rifiuti speciali non pericolosi applicando il punto n. 4 ed il n. 5, dell'allegato B), tabella 1, di detta delibera si ha il seguente conteggio:
80 ton/d x 12 €/ton. = € 960,00

La somma degli importi è pari ad € 28.500,00 + 960,00 = € 29.460,00.

Ai sensi della Nota B) dell'allegato B), tabella 1, della suddetta delibera, gli importi minimi da garantire per le operazioni congiunte di cui ai Punti 1 e 5 della Tabella 1 per rifiuti non pericolosi la cui somma è superiore a € 20.000 € ma inferiore a € 75.000,00 € si applica l'importo minimo pari a € 75.000,00.

Pericolosi:

- per l'esercizio delle operazioni di stoccaggio (D15 – D14 – D13 – R13 - R12) di rifiuti speciali pericolosi applicando il punto n. 1 ed il punto n. 2 dell'allegato B), tabella 1, di detta delibera si ha il seguente conteggio:
285 ton. x 210 €/ton. = € 59.850,00
- per l'esercizio delle operazioni di trattamento (D9 – D13 – D14 - R3 – R4 – R5 - R12) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi applicando il punto n. 4 ed il n. 5, dell'allegato B), tabella 1, di detta delibera si ha il seguente conteggio:
80 ton/d x 15 €/ton. = € 1.200,00

La somma degli importi è pari ad € 59.850,00 + 1.200,00 = € 61.050,00.

Ai sensi della Nota B) dell'allegato B), tabella 1, della suddetta delibera, gli importi minimi da garantire per le operazioni congiunte di cui ai Punti 1 e 5 della Tabella 1 per rifiuti pericolosi la cui somma è superiore a € 30.000 € ma inferiore a € 100.000,00 € si applica l'importo minimo pari a € 100.000,00.

Pertanto, l'importo complessivo da garantire è pari ad € 75.000,00 + € 100.000,00 = **€ 175.00,00** (*centosettantacinquemila*), fatta salva l'eventuale applicazione della riduzione dell'importo ai sensi dell'art. 10 dell'allegato A alla medesima determinazione.

Esito istruttoria

L'istruttoria tecnica **AIA** è stata effettuata visti i principi di cui all'art. 6, comma 16, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, considerato che l'installazione di smaltimento e di recupero dei rifiuti pericolosi e non pericolosi rientra nell'allegato **VIII** alla Parte seconda, punto **5.1 - 5.3 - 5.5** del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

In fase di istruttoria, si è tenuto conto che il rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'elenco riportato nell'Allegato IX alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, comprende i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (Titolo della Parte quarta del decreto);
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (Titolo I della Parte quinta del decreto);
- Autorizzazione allo scarico (Capo II del Titolo IV della Parte terza del decreto).

L'impianto in oggetto risulta in possesso di registrazione UNI ISO 14001:2015 con certificazione n. EMS-5717/S aggiornata in data 21/12/2020 e valevole valida fino al 22/12/2023; pertanto, ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il successivo riesame sarà effettuato almeno ogni **12** anni decorrenti dalla data di emanazione del presente provvedimento purché si conservi l'efficacia di detta certificazione (UNI ISO), oppure entro quattro anni dalla pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT.

L'impresa non ha proceduto alla "Relazione di Riferimento" di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), del d.lgs. n. 152/2006, in quanto ritenuta non necessaria agli esiti della verifica effettuata ai sensi del DM 15/04/2019, n. 95, all'atto della cessazione definitiva delle attività, ove ne ricorrano i presupposti, il sito su cui insiste l'impianto deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si dovessero manifestare durante l'esercizio, devono essere eseguiti gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del medesimo non comporti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza delle attività autorizzate, tenendo conto dello stato del sito di ubicazione dell'installazione indicato nell'istanza.

Con la seduta del **2 maggio 2022** la Conferenza dei Servizi concludeva i lavori avviati, in ottemperanza alle disposizioni di cui al comma 5, dell'art. 29-quater, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a seguito dell'istanza presentata dall'impresa VINCENZO FAGIOLI SRL. (C.F. 01062460447), in data 22/12/2020 per il riesame, ai sensi dell'art. 29-octies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e la contestuale richiesta di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al provvedimento unico n. 62/17 del 20/3/2017 rilasciato dal SUAP del Comune di Fermo.

Con nota di questo Settore prot. n. 8908 del 09/06/2022 si trasmetteva - mediante PEC - all'impresa richiedente ed a tutti gli enti e servizi interessati anche ai sensi degli articoli 14 e 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, le ultime note aggiornate fornite dall'impresa con nota del 13/05/2022 (assunta al prot. n. 7228 del 13/05/2022) in esito al verbale n. 17 (conclusivo) della seduta tenutasi il 2 maggio 2022 e relativi allegati.

Con la medesima nota si rammentava che, ai sensi del comma 7, dell'art. 14-ter della citata legge, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

Si evidenziava, infine, che, ai sensi dell'art. 14-quater, questo Settore avrebbe concluso il procedimento nei termini e con gli effetti di cui di cui all'articolo 29-octies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con l'emanazione della relativa determinazione dirigenziale.

----0000----

Pertanto, si **propone** di:

1. Di **concludere** il sub-procedimento di cui all'articolo 29-octies, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, avviato a seguito dell'istanza presentata il **22 dicembre 2020** dall'impresa **VINCENZO FAGIOLI SRL** (C.F. 01062460447), con sede legale in Contrada Ete, 11 - 63900 Fermo (FM), per il riesame / rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, relativa all'istallazione di smaltimento e di recupero dei rifiuti pericolosi e non pericolosi compresa nell'allegato **VIII** alla Parte seconda, punto **5.1 - 5.3 - 5.5** del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, situata in Contrada Ete, 11-11/A - Fermo (FM) (*foglio catastale n. 102, particella 365*), ai sensi dell'art. 29-octies del medesimo decreto;
2. Di **rinnovare** l'Autorizzazione Integrata Ambientale che, ai sensi dell'elenco riportato nell'Allegato IX alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, comprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (Titolo della Parte quarta del decreto);
 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (Titolo I della Parte quinta del decreto);
 - Autorizzazione allo scarico (Capo II del Titolo IV della Parte terza del decreto).
3. Di **approvare** gli elaborati di cui all'allegato "C" allegati all'istanza in oggetto e successive integrazioni, come riportato nell'allegato documento istruttorio, fatte salve le relative prescrizioni, modifiche e disposizioni contenute nel presente provvedimento e nell'allegato **B** "Quadro prescrittivo";
4. Di **richiamare**, in particolare, le **Tabelle delle BAT**, elaborati contenuti nell'allegato **9** (*doc. pervenuta il 13/09/2021 prot. 13880*) cui far riferimento nella gestione dell'istallazione di cui trattasi;
5. Di **disporre** che, nella gestione operativa dell'istallazione, devono essere rispettate tutte le modalità e le indicazioni descritte negli elaborati progettuali approvati con il presente provvedimento e le condizioni, in quanto applicabili e non in contrasto con quelle contenute nel presente atto, previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dalla L.R. n. 24/2009, che si intendono richiamate come prescrizioni di questa autorizzazione;

6. Di **imporre** il rispetto delle prescrizioni gestionali contenute nell'allegato “**B**” “Quadro prescrittivo”, nel quale vengono, peraltro indicate le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, ed i relativi quantitativi, autorizzate con il presente atto;
7. Di **rammentare** che nella realizzazione e gestione dell'installazione, in applicazione dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 (*Regolamento prevenzione incendi*), l'impresa deve tenere conto, anche di quanto contenuto nel parere del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Fermo rilasciato con nota prot. n. 6608 del 01/10/2021, in base al quale, quanto documentato sulla valutazione del rischio con la prima richiesta di rilascio AIA, rimane valido se non si apportano modifiche significative al vecchio progetto.
8. Di **prendere atto** della dichiarazione, allegata alla documentazione integrativa trasmessa dalla ditta VINCENZO FAGIOLI SRL con nota del 9/12/2021, a firma dell'Ing. Giorgio Domizi e della Dott.ssa Sara Pettinari, datata 7/12/2021 nella quale, esaminata la funzionalità del sistema informatico e gestionale dell'istallazione, si dichiara “*di ritenere tale strumento di gestione adeguato ed idoneo a poter effettuare il controllo puntuale dei quantitativi di rifiuti presenti nello stabilimento soggetti al D.L.gs 105/2015 (norma Seveso), al fine di restare al di sotto dei valori della colonna 2 della parte 1 del D.L.gs 105/2015 e quindi non rientrare nella normativa Seveso*”;
9. Di **stabilire** che il gestore dell'impianto deve provvedere all'effettuazione dei seguenti adempimenti:
 - a) *comunicazione e verifica della messa in esercizio della parte modificata dell'installazione:*
 - I. prima della messa in esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti autorizzate con il presente atto, dovrà essere prodotto un collaudo tecnico funzionale firmato e timbrato, oltre che dal committente, anche da uno o più tecnici abilitati, che, relativamente a ciascuna sezione e categoria d'opera interessata (edile, impiantistica, aspirazione, ecc.), attesterà l'ultimazione dei lavori, la loro congruità e la loro funzionalità nonché – dalla data di pervenuto all'Autorità competente ed all'ARPAM - segnerà l'avvio delle operazioni di gestione dei rifiuti;
 - II. prima di dare attuazione a quanto previsto nel Quadro Prescrittivo dell'allegato B al presente provvedimento ne dà comunicazione all'Autorità competente ed all'ARPAM come previsto all'art. 29-decies, comma 1 D.Lgs. 152/2006;
 - III. entro trenta giorni dall'effettuazione di ciascun intervento di adeguamento di cui all'Allegato B, comunica all'Autorità Competente ed all'ARPAM la data di conclusione dei lavori;
 - IV. la medesima comunicazione deve essere inoltre effettuata non oltre trenta giorni dopo l'adeguamento complessivo dell'impianto;
 - b) *gestione dell'impianto:*
 - I. dalla data di messa a regime dell'impianto sono vigenti, a tutti gli effetti, i valori limite e le prescrizioni riportate nell'allegato B Quadro prescrittivo;
 - II. in qualsiasi caso non si devono provocare fenomeni di inquinamento tali da peggiorare significativamente l'attuale situazione ambientale e i sistemi di contenimento delle emissioni devono essere mantenuti in continua efficienza;
 - III. la formazione di emissioni diffuse deve essere ridotta e contenuta il più possibile adottando le misure in linea con le migliori tecniche disponibili o altre tecniche qualora più efficaci;
 - d) *fasi critiche della gestione dell'impianto*
 - I. sono esclusi dall'obbligo del rispetto dei valori limite i periodi di funzionamento durante le fasi critiche di avvio e di arresto dell'impianto, qualora previste; contestualmente alla

comunicazione di messa in esercizio, il gestore comunica i parametri che determinano l'inizio e la fine delle fasi critiche, i valori limite di emissione attesi in tali fasi tenuto conto delle cautele volte al massimo contenimento delle emissioni, e le modalità di gestione delle fasi stesse;

e) controlli e monitoraggio:

- I. a decorrere dalla data di ricevimento del presente provvedimento, il gestore effettua autonomi controlli all'impianto nelle più gravose condizioni d'esercizio, come indicato nel Piano di Monitoraggio e Controllo, secondo le modalità e con la frequenza ivi riportate. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il gestore dell'impianto deve inviare all'Autorità Competente, al Comune, e all'ARPAM – Dipartimento Provinciale un calendario dei controlli programmati all'impianto relativamente all'anno solare successivo, con le modalità indicate nel Piano di Monitoraggio e Controllo. Eventuali variazioni a tale calendario dovranno essere comunicate tempestivamente agli stessi enti;
- II. il gestore è tenuto ad inviare le comunicazioni relative ai monitoraggi all'Autorità Competente, al Comune, e all'ARPAM – Dipartimento Provinciale con frequenza annuale allegando i relativi certificati di analisi firmati da un tecnico competente in materia, entro il 30 maggio di ogni anno, con le modalità indicate nel Piano di Monitoraggio e Controllo;

f) altre prescrizioni generali relative ai controlli:

- I. il gestore dell'impianto deve fornire all'autorità ispettiva l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta di informazioni e qualsiasi altra operazione inerente al controllo del rispetto delle prescrizioni imposte;
- II. il gestore è in ogni caso obbligato a realizzare tutte le opere che consentano l'esecuzione di ispezioni e campionamenti degli effluenti gassosi e liquidi, nonché prelievi di materiali vari da magazzini, depositi e stoccaggi di rifiuti;
- III. se non diversamente specificato nella presente determinazione, gli autocontrolli di cui agli allegati alla stessa devono essere eseguiti nel rispetto della normativa vigente;

g) inquinamento del suolo alla cessazione dell'attività

- I. considerato che l'impresa non ha proceduto alla "Relazione di Riferimento" di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), del d.lgs. n. 152/2006, in quanto ritenuta non necessaria agli esiti della verifica effettuata ai sensi del DM 15/04/2019, n. 95, all'atto della cessazione definitiva delle attività, ove ne ricorrano i presupposti, il sito su cui insiste l'impianto deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si dovessero manifestare durante l'esercizio, devono essere eseguiti gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del medesimo non comporti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza delle attività autorizzate, tenendo conto dello stato del sito di ubicazione dell'installazione indicato nell'istanza.

10. Di **tenere conto tenere conto** che l'impresa VINCENZO FAGIOLI SRL, per l'impianto in oggetto, risulta in possesso di registrazione UNI ISO 14001:2015 con certificazione EMS-5717/S aggiornata in data 21/12/2020 e valevole fino al 22 dicembre 2023;

11. Di **evidenziare** che, pertanto, ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il successivo riesame sarà effettuato almeno ogni 12 anni decorrenti dalla data di emanazione del presente provvedimento purché si conservi l'efficacia di detta

certificazione Uni En Iso 14001, oppure entro quattro anni dalla pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT;

12. Di **precisare** che il provvedimento finale è comunque soggetto a riesame qualora si verifichi almeno una delle condizioni previste dall'articolo 29-octies, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006;
13. Di **dare atto**, altresì, che, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006 il gestore è tenuto a comunicare all'Autorità Competente le modifiche progettate all'impianto corredate dalla necessaria documentazione;
14. Di **avvertire** che entro sessanta giorni dal rilascio del provvedimento finale in esito al procedimento di che trattasi, l'impresa è tenuta ad aggiornare (relativamente al recepimento degli estremi e della scadenza del provvedimento di riesame dell'AIA) la **garanzia finanziaria** determinata ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 515 del 16/4/2012, pubblicata sul B.U.R. delle Marche n. 43 del 27 aprile 2012 (rettificata con D.G.R. n. 583 del 2/5/2012) da prestare, a favore della Provincia di Fermo, per un importo complessivo di **€ 175.000,00** (*centosettantacinquemila*), fatta salva l'eventuale applicazione della riduzione dell'importo ai sensi dell'art. 10 dell'allegato A alla medesima determinazione.
15. Di **dare atto** che il presente provvedimento è di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica o sospensione per evitare danni alle persone all'ambiente o a beni pubblici e privati e in tutti gli altri casi in cui ciò si renda necessario nel pubblico interesse, anche per cause non imputabili al titolare dell'autorizzazione, ed è subordinato, in ogni caso, al rispetto delle norme regolamentari, anche regionali, più restrittive che dovessero intervenire in materia. Per quanto non espressamente prescritto con la presente autorizzazione, si rimanda alle norme vigenti in materia;
16. Di **informare** che:
 - a) il soggetto autorizzato dovrà rispettare le norme previste dalle leggi vigenti sotto l'aspetto igienico-sanitario e di sicurezza degli ambienti di lavoro;
 - b) è vietata qualsiasi forma di sub-appalto delle attività autorizzate;
 - c) la violazione delle prescrizioni dell'autorizzazione comporta l'applicazione delle sanzioni settoriali previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché l'adozione, da parte della Provincia, dei provvedimenti, previa diffida, di sospensione o di revoca dell'autorizzazione previsti dal medesimo decreto;
 - d) l'autorizzazione potrà essere revocata con provvedimento motivato - fatte salve le sanzioni di carattere penale e/o amministrativo, senza che l'Impresa possa pretendere alcun indennizzo o risarcimento - qualora ricorrano motivi di interesse pubblico la cui valutazione è rimessa al giudizio insindacabile della Provincia, nonché per inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto. Essa viene sospesa qualora non venga presentata, entro i termini prescritti, la garanzia finanziaria;
 - e) sono fatte salve le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri Enti e/o organismi, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari comunque applicabili in riferimento alle attività autorizzate con il presente atto;
 - f) il soggetto autorizzato è tenuto a comunicare tempestivamente alla Provincia ogni variazione che intervenga nelle persone del titolare, del legale rappresentante, del direttore responsabile dell'attività di smaltimento, del presidente, degli amministratori dell'Impresa, società o ente, nonché ogni modifica o variazione che, per qualsiasi causa intervenga nella proprietà o nella gestione degli automezzi oppure nell'esercizio delle attività autorizzate. Il soggetto autorizzato è tenuto, altresì, a comunicare se nei confronti di uno dei soggetti sia iniziata l'azione penale o sia stata proposta l'adozione di misure di sicurezza per le ipotesi di reato previste dalle seguenti leggi: n. 575 del 31.5.1965; n. 646 del 13.9.1982; n. 936 del 23.12.1982; n. 55 del 19.3.1990 e D.L. n. 5 del 12.1.1991;

- g) che contro il provvedimento finale è ammesso il ricorso al T.A.R. Marche entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua notifica o, comunque, dalla sua piena conoscenza.
17. Di **rammentare** che il provvedimento finale dovrà essere notificato in copia conforme in bollo all'impresa VINCENZO FAGIOLI SRL, e dovrà essere trasmesso, in copia digitale, al Comune di Fermo, all'ARPAM Dipartimento provinciale di Fermo, all'ASUR di Fermo, alla CIIP SPA ed al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Fermo;
18. Di **mettere** a disposizione per la consultazione da parte del pubblico, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 13, del D. Lgs. 152/06, copia del provvedimento finale, sul sito web della Provincia e presso gli uffici del Settore Ambiente e Trasporti di questa Provincia, in Viale Trento, 97 – Fermo;
19. Di **dare atto**, infine, che il presente provvedimento non comporta onere diretto od indiretto a carico del bilancio provinciale;
20. Di **rappresentare** che l'originale del presente atto è depositato agli atti presso questo Settore.

---000---

Si significa che all'istruttoria tecnica ed alle Conferenze dei Servizi sono stati invitati a partecipare il Dott. Federico Maravalli (Servizio Emissioni) e l'Ing. Marco Barnabei (Servizio Acque).

Il presente documento istruttorio è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Laura Lupi.

Fermo, 15/06/2022

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Luigi Francesco Montanini

LL

LFM